# CCXXXIV SEDUTA

# MARTEDÌ 18 GENNAIO 1955

**Presidenza del Presidente MERZAGORA**

**e del Vice Presidente BO**

## INDICE

**Commissioni consultive:**

Variazioni nella composizione . . . . *Pag.* 9328

Nomina di membri . . . . . 9328

**Congedi** . . . . . 9326

**Decreti di rimozione di Sindaco e di scioglimento di Consigli comunali** (Comunicazione) 9329

**Disegni di legge:**

Annunzio di presentazione . . . . . 9326

Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti . . . . . 9327

Deferimento all'esame di Commissioni permanenti . . . . . 9328

Presentazione . . . . . 9333

Trasmissione . . . . . 9326

« Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria » **(462)** (Discussione):

PRESIDENTE . . . . . 9334, 9339

GIACOMETTI . . . . . 9336

JANNACCONE . . . . . 9339

RODA . . . . . 9343

STURZO . . . . . 9334, 9339, 9341

TREMELLONI, *Ministro delle finanze* . . 9340

ZOLI . . . . . 9337

« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali firmati a Parigi il 23 ottobre 1954: 1) Protocollo di integrazione del Trattato di Bruxelles del 17 marzo 1948, concernente l'adesione dell'Italia all'Unione dell'Europa Occidentale; 2) Protocollo riguardante l'adesione della Repubblica federale di Germania al Trattato dell'Atlantico del Nord firmato a Washington il 4 aprile 1949 » **(879)** (Richiesta e approvazione di procedura d'urgenza):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 9341

NEGARVILLE . . . . . 9341

NEGRI . . . . . 9341

MOLÈ . . . . . 9343

**Interpellanze:**

Annunzio . . . . . 9353

**Interrogazioni:** 9353

Annunzio . . . . . .

**Inversione dell'ordine del giorno:**

PRESIDENTE . . . . . 9330

CANEVARI . . . . . 9329, 9330, 9333

LUSSU . . . . . 9330

TERRACINI . . . . . 9331

ZOTTA . . . . . 9329, 9332

**Per la morte dell'onorevole Alessandro Brizi:**

PRESIDENTE . . . . . 9329

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* . . . . . 9329

PALLASTRELLI . . . . . 9329

**Relazioni:**

Presentazione . . . . . 9328

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

*La seduta è aperta alle ore 16,30.*

RUSSO LUIGI, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 28 dicembre 1954, che è approvato.*

FERRETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Ferretti, il Presidente del Senato non ha soltanto il dovere di dirigere i dibattiti, ma ha anche quello di presentirne la portata e il tono. In particolare, ritengo che la manifestazione che ella vorrebbe promuovere possa avere nel Senato un effetto ben diverso da quello che ella logicamente si ripromette. In tale situazione mi sembra pertanto opportuno che ella, come d'uso, prenda preventivamente accordi con i vari Gruppi del Senato.

FERRETTI. Onorevole Presidente, comprendo le sue parole. Poichè in questa Aula in ogni settore siedono valorosi combattenti ritenevo si potesse, al di fuori e al di sopra della politica, unanimemente rievocare la figura di un grande soldato come Graziani. (*Vivacissime interruzioni e clamori dalla sinistra*). Ma poichè così non è, accolgo il suo invito, rinunciando alla commemorazione, in quanto non è lecito ad alcuno turbare con umani dissensi la sacra memoria della morte e in quanto essa è già stata fatta dal popolo italiano. (*Reiterati clamori dalla sinistra*).

Questa è la vostra libertà di pensiero!

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Amigoni per giorni 2, Baracco per giorni 3, Cusenza per giorni 5, Guariglia per giorni 10, Piola per giorni 2, Prestisimone per giorni 5 e Ragno per giorni 5.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

**Trasmissione di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Riconoscimento come servizio permanente effettivo del periodo di trattenimento in servizio degli ufficiali della Guardia di finanza dalla cessazione dello stato di guerra in poi » (882), d'iniziativa dei deputati Lizzadri e Sansone;

« Elevazione a lire 150.000.000 del contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (IS.M.E.O.) » (883);

« Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del Comune medesimo » (884);

« Modificazioni del prestito redimibile 5 per cento-1936 » (885);

« Concessione di una pensione alla signora Vjdia Morici, vedova di Giuseppe Donati » (886), d'iniziativa dei deputati D'Ambrosio ed altri.

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

**Annunzio di presentazione di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

*dal Ministro dell'interno*:

« Proroga delle provvidenze previste dall'articolo 6 della legge 9 aprile 1953, n. 297, a favore del comune di Napoli » (888);

*dal Ministro delle finanze*:

« Concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza e istituzione di un premio annuale di un milione di lire per il migliore contributo originale dato alle ricerche nel campo degli studi tributari » (892);

« Disposizioni di carattere economico per gli ufficiali della Guardia di finanza che cessano dal servizio permanente » (893);

« Provvedimenti eccezionali a favore delle concessioni speciali per la coltivazione del tabacco del Polesine e del Cavarzerano danneggiata dall'alluvione dell'autunno 1951 » (894);

*dal Ministro dei lavori pubblici*:

« Modifiche alle norme speciali per l'assegnazione dei comparti nel piano regolatore di Messina » (889);

« Fissazione di un nuovo termine in luogo di quello previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 840, concernente il finanziamento di lavori dipendenti dal terremoto del 1908 per la riparazione, ricostruzione e completamento di edifici di culto, di beneficenza, di assistenza e di educazione » (890);

*dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*:

« Assunzione a carico del bilancio dello Stato della spesa relativa al trasporto dei pacchi dono provenienti dagli Stati Uniti d'America, effettuato dall'Amministrazione delle poste italiane dal 1° gennaio 1952 al 31 marzo 1953 » (891);

*dal Ministro della marina mercantile*:

« Esecuzione della Convenzione internazionale n. 69, concernente il diploma di capacità professionale dei cuochi di bordo, adottata a Seattle il 27 giugno 1946, ratificata e resa esecutiva con la legge 2 agosto 1952, n. 1305 » (887).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

**Deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.**

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame e all'approvazione:

*della 1ª Commissione permanente* (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

«Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo » (884), previo parere della 5ª Commissione;

« Proroga delle provvidenze previste dall'articolo 6 della legge 9 aprile 1953, n. 297, a favore del comune di Napoli » (888), previo parere della 5ª Commissione;

*della 3ª Commissione permanente* (Affari esteri e colonie):

« Elevazione a lire 150.000.000 del contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (IS.M.E.O.) (883), previo parere della 5ª Commissione;

*della 5ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

« Modifica delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 268, concernente la istituzione di un punto franco nel porto di Venezia » (877), d'iniziativa dei deputati Gatto ed altri ;

« Modifiche alle norme di avanzamento e di reclutamento degli ufficiali e provvedimenti per sottufficiali e militari della Guardia di finanza » (878), previo parere della 4ª Commissione;

« Riconoscimento come servizio permanente effettivo del periodo di trattenimento in servizio degli ufficiali della Guardia di finanza dalla cessazione dello stato di guerra in poi » (882), d'iniziativa dei deputati Lizzadri e Sansone, previo parere della 4ª Commissione;

« Modificazioni del Prestito redimibile 5 per cento-1936 » (885);

*della 6ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica e belle arti):

« Conferimento dei posti non ricoperti nei concorsi a cattedre degli Istituti di istruzione media ai candidati che abbiano riportato una votazione complessiva inferiore a 70 centesimi con non meno di sette decimi nelle prove di esame, e riapertura di termini per presentazione di titoli per i concorsi indetti con decreto ministeriale 22 maggio 1953 » (876), d'iniziativa dei deputati Segni ed altri, previo parere della 5ª Commissione;

*della 7ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Esecuzione della Convenzione internazionale n. 69, concernente il diploma di capacità professionale dei cuochi di bordo, adottata a

Seattle il 27 giugno 1946, ratificata e resa esecutiva con la legge 2 agosto 1952, n. 1305 » (887);

*della 10ª Commissione permanente* (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Per la disciplina dei lavori di facchinaggio » (881), d'iniziativa dei deputati Magno e Pastore, previo parere della 2ª Commissione.

**Deferimento di disegni di legge all'esame di Commissioni permanenti.**

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame:

*della 3ª Commissione permanente* (Affari esteri e colonie):

« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali firmati a Parigi il 23 ottobre 1954:

1) Protocollo di integrazione del Trattato di Bruxelles del 17 marzo 1948, concernente l'adesione dell' Italia all' Unione dell' Europa Occidentale;

2) Protocollo riguardante l'adesione della Repubblica federale di Germania al Trattato dell'Atlantico del Nord firmato a Washington il 4 aprile 1949 » (879), previo parere della 4ª Commissione;

*della 5ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

« Concessione di una pensione alla signora Vjdia Morici, vedova di Giuseppe Donati » (886), d'iniziativa dei deputati D'Ambrosio ed altri.

**Presentazione di relazioni.**

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Bertone e Trabucchi hanno presentato, a nome della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), la relazione sul disegno di legge: « Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria » (462), già iscritto all'ordine del giorni della seduta odierna.

Comunico inoltre che, a nome della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), il senatore Zanotti Bianco ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici e decorrenza dal 75° anno del quinquennio della posizione di fuori ruolo per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali o politiche » (142), d'iniziativa del deputato Moro.

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Comunico altresì che il senatore Romano Antonio, a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), ha presentato la relazione aggiuntiva sui disegni di legge: « Disposizioni relative alle generalità e ad accertamenti e norme amministrative » (9), di iniziativa della senatrice Merlin Angelina, e: « Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti » (218), d'iniziativa del deputato Dal Canton Maria Pia, già iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna.

**Modifica nella composizione di Commissione consultiva.**

PRESIDENTE. Comunico che ho designato a far parte della Giunta consultiva per il Mezzogiorno il senatore Agostino in sostituzione del senatore Lussu.

**Nomina di membri di Commissione consultiva.**

PRESIDENTE. Comunico che ho chiamato a far parte della Commissione parlamentare consultiva, di cui all'articolo 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati dello Stato, i senatori: Ciasca, Condorelli, Mancinelli, Massini, Pezzini, Roffi, Schiavi e Zotta.

**Comunicazione di decreti di rimozione di Sindaco e di scioglimento di Consigli comunali.**

PRESIDENTE. Informo il Senato che il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto è prescritto dal testo unico della legge comunale e provinciale, ha comunicato che, con decreti del Presidente della Repubblica, emanati nel quarto trimestre del 1954, è stato rimosso dalla carica il Sindaco del comune di Rimini (Forlì) e sono stati sciolti i Consigli comunali di San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara) e di Rimini (Forlì).

**Per la morte dell'onorevole Alessandro Brizi.**

PALLASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALLASTRELLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la scorsa settimana è morto a Roma il professor Alessandro Brizi, che appartenne a questa Assemblea. Egli fu un grande apostolo per la diffusione del progresso agrario nella sua qualità di direttore di una cattedra ambulante di agricoltura fra le più importanti, quella di Cremona. Fu poi — e si prodigò sempre nell'interesse dell'agricoltura — alto funzionario del Dicastero relativo e ne fu fra i più eminenti direttori generali. Contemporaneamente fu titolare delle cattedre di economia e di politica agraria presso l'Ateneo napoletano. Fu Ministro dell'agricoltura in uno dei momenti più tragici del nostro Paese e largo contributo diede nel campo scientifico; come pure va ricordato quale segretario generale dell'Istituto internazionale di agricoltura per l'opera da lui svolta nel campo internazionale.

Io so quanti lo conobbero e lo ammirarono, e ho visto nelle onoranze funebri che gli furono celebrate quanti illustri cittadini e colleghi furono attorno alla sua bara.

Alla memoria di Alessandro Brizi mando il mio saluto commosso e reverente e prego l'onorevole Presidente di voler inviare le condoglianze del Senato alla famiglia.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo si associa alle commosse parole pronunciate dal senatore Pallastrelli per rievocare la nobile ed alta figura di Alessandro Brizi, che in una lunga vita operosa ha dimostrato come possono unirsi le virtù dell'alto funzionario ed amministratore a quelle dell'apostolo, la cui attività fu sempre spesa per il progresso dell'agricoltura e dei contadini.

PRESIDENTE. Assicuro il senatore Pallastrelli che mi renderò interprete presso la famiglia dello scomparso del profondo cordoglio del Senato.

**Inversione dell'ordine del giorno.**

CANEVARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANEVARI. Ho chiesto la parola per proporre l'inversione fra il numero 1 e il numero 2 del punto primo dell'ordine del giorno, in modo che il disegno di legge n. 462: « Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria » possa essere messo subito in discussione, e ciò al fine di affrettarne l'approvazione, perchè possa poi passare con la dovuta sollecitudine alla Camera dei deputati.

ZOTTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA. Vorrei chiedere, nella mia qualità di Presidente della 1ª Commissione, che, anzichè di inversione, si parli piuttosto di rinvio alla Commissione. È noto che il disegno di legge di cui trattasi è venuto all'esame dell'Assemblea in virtù dell'articolo 32 del Regolamento, su richiesta di alcuni colleghi, perchè era decorso il termine massimo concesso alla Commissione per discuterne.

Vorrei che l'Assemblea, e soprattutto coloro che hanno chiesto l'applicazione alla lettera di questa norma regolamentare, tenessero presente il grande lavoro da cui è oberata la Commissione, e che ravvisassero adesso la oppor-

tunità dell'esame in Commissione del disegno di legge, il quale, come ognuno può vedere, presenta evidenti contraddizioni, insufficienze e incompletezze. Ne cito, ad esempio, una: nel disegno di legge non è previsto il modo di distribuzione dei quozienti nel seno della lista, il che è grave. Non ritengo, pertanto, che questa discussione possa svolgersi con efficacia di risultati in Assemblea.

Io, nella qualità di Presidente della Commissione, posso impegnarmi a portare a termine l'esame del disegno di legge in uno spazio minimo, anche di un mese, in modo da ottenere un risultato molto più efficace di quello che si potrebbe avere da una discussione impreparata nel seno dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Senatore Canevari, mantiene la sua proposta di inversione dell'ordine del giorno o aderisce a quella del senatore Zotta di rinviare alla 1ª Commissione il disegno di legge recante norme per la elezione dei Consigli regionali?

CANEVARI. Mantengo la mia proposta, perchè avremo modo di svolgere le considerazioni sommariamente enunziate dal senatore Zotta al momento della discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. La proposta del senatore Canevari ha la precedenza sull'altra. Su di essa potranno parlare due senatori in favore e due contro.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Se l'onorevole Presidente me lo consente, con questo mio breve intervento vorrei rispondere nello stesso tempo alla richiesta di inversione presentata dal senatore Canevari e alla richiesta di sospensione presentata dal Presidente della prima Commissione; in tal modo, quando si discuterà la richiesta di sospensione, io non avrò nulla da dire sull'argomento perchè ne avrò parlato ora.

All'onorevole Canevari, che chiede l'inversione dell'ordine del giorno, ravvisando la necessità che si affronti subito la discussione sulle norme integrative della legge 11 gennaio 1951 sulla perequazione tributaria, rispondo che la discussione sul disegno di legge di iniziativa dei senatori Amadeo ed altri non ostacola in alcun modo la discussione sulle norme integrative sulla perequazione tributaria: questa discussione, a mio parere, non richiederà più di due sedute. Può quindi il collega Canevari stare assolutamente tranquillo: non c'è alcun intralcio, e come egli stesso avrà occasione di vedere, se intralcio ci sarà non sarà da parte nostra ma da altra parte. Pertanto pregherei il collega Canevari che, sicuro di questo impegno che noi assumiamo di non portare in lungo la discussione dei disegni di legge sui Consigli regionali, voglia condiscendere alla richiesta che io cordialmente gli faccio di rinunciare alla sua proposta.

Al Presidente della prima Commissione io devo parlare, me lo consenta, sia pure in termini di correttezza parlamentare, un linguaggio piuttosto duro. Come si permette lei, presidente della prima Commissione, il quale non ha tenuto affatto a portare l'attenzione della Commissione su questa legge che è legge di attuazione costituzionale per la quale noi ci siamo impegnati a fare qualcosa non in base alla richiesta del Governo o di Gruppi parlamentari, ma in base a tassative norme della Costituzione che regge la nostra vita politica, come si permette lei, dopo tanto tempo, di avanzare all'ultimo momento una richiesta come quella che lei ci ha detto poc'anzi? Il disegno di legge che discutiamo, lei, onorevole presidente, lo ha sul tavolo della prima Commissione già dal giugno scorso; ed io ho ricorso al Regolamento, non già per affrettare i termini, ma per rispettare l'obbligo che abbiamo di discutere e votare questa legge. Ed ho fatto ricorso all'articolo 32 del Regolamento, e non all'articolo 23, poichè, per la carenza del Presidente della Commissione, il progetto di legge giaceva inoperante. Io sono intervenuto per portarlo in Aula. Ho fatto richiesta, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, che la proposta di legge Amadeo venisse in discussione nell'Aula. Ho fatto questa richiesta il 10 novembre scorso. Onorevole Presidente, lei non ha mai chiesto di parlare nell'Aula per proporre qualcosa, cioè quello

che oggi ci propone dopo tre mesi. Dopo che ho chiesto che venisse nell'Aula, ho atteso quindici giorni ed ho avanzato la stessa proposta. Ella, onorevole Presidente della Commissione, ha taciuto ancora un volta; lei non si interessa di questo problema nemmeno in forma minore.

Onorevole Presidente, prenda atto che si era concordemente stabilito che questa proposta di legge si discutesse prima delle vacanze natalizie, tanto che si era fissato di discuterla il giorno 18 dicembre. Si era stabilito che si discutesse prima di Natale, proprio perchè questa proposta di legge interessa la vita costituzionale dello Stato. Ella conosce la Costituzione; ella non ignora che la Costituzione impone l'obbligo dei Consigli regionali. Siamo in ritardo di tanti anni; siamo in carenza costituzionale del 1948 in poi. Ho chiesto che si discutesse qui prima di Natale, anche perchè le elezioni dei Consigli regionali, interessano tutti. Alla prossima elezione del Presidente della Repubblica che abbiamo a maggio, debbono intervenire infatti anche i rappresentanti dei Consigli regionali. Discutendo quindi a tempo, noi abbiamo la possibilità di arrivare tempestivamente a veder funzionare, sia pure in forma iniziale, i Consigli regionali e vedere il secondo Presidente della Repubblica eletto, come impone la Costituzione, dal Parlamento riunito e dai rappresentanti dei Consigli regionali.

Mi stupisce pertanto non poco la sua richiesta, onorevole Zotta. (*Commenti dalla sinistra*).

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, ho riletto poco fa la relazione al disegno di legge sulle norme per l'elezione dei Consigli regionali; e per un'ennesima volta ho sentito in me un senso di profonda melanconia alla rievocazione in essa contenuta, ad opera degli egregi colleghi presentatori, delle tristi vicende attraverso le quali per anni ed anni è venuta svolgendosi l'avventura, anzi la sventura, dei Consigli regionali e cioè delle Regioni. Sono queste un organo istituzionale che la Costituzione ha voluto ed ha scolpito nelle sue norme, ma la Repubblica non le ha ancora realizzate. Dico la Repubblica, coinvolgendo così in una responsabilità che loro non spetta, la grande maggioranza dei cittadini. Ma ognuno sa che la responsabilità dello Stato spetta a coloro i quali ne hanno la guida ed il governo. Ora mi si permetta di dire che l'esame di questo disegno di legge dovrebbe urgere, più che a tutti noi, agli egregi colleghi che lo hanno presentato e che da molto tempo anzi avrebbero dovuto farsi stimolatori della sua discussione in Aula, o, forse ancora meglio, deploratori della sua mancata discussione in Commissione. Sottolineo che il disegno di legge è stato presentato da colleghi che non seggono in questi banchi della maggioranza. Tanto maggior valore pertanto dovrebbe essere dato al fatto che da questi banchi si dia ad esso piena adesione, sempre riservato, naturalmente, il diritto della presentazione di emendamenti.

Io lo so che la 1ª Commissione è gravata di lavoro; ma compito del suo egregio Presidente dovrebbe essere appunto di portarvi in discussione, con intuito politico oltre che con saggia misura del tempo, di volta in volta i disegni di legge che più urgono. Che urgono non solo per le sollecitazioni di carattere parlamentare o extra parlamentare, di carattere governativo o semplicemente di partito, che possano manifestarsi, ma anche in funzione di alcuni fondamentali elementi della vita politica nazionale, tra i quali la realizzazione della Costituzione dovrebbe tenere il primo posto.

Dichiaro pertanto che sono contrario ad ambedue le proposte presentate. A quella del Presidente della 1ª Commissione, non fosse altro perchè, a rigore giuridico, l'articolo 32 del nostro Regolamento vi osta. Questo articolo dà infatti facoltà ad un senatore, o al Governo, di chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno, trascorsi due mesi, tassativamente stabiliti, dei disegni di legge che non siano stati discussi in Commissione nel termine tassativo di due mesi, salvo proroga chiesta e concessa. Orbene, sarebbe troppo facile e forse troppo poco rispettoso per il nostro Regolamento, credere di superare questa disposizione, che esprime l'esigenza di una certa sollecitudine nei nostri lavori, con una richiesta di rinvio alla Commissione delle leggi già ri-

messe, in base all'articolo 32, dalla Commissione, all'Aula!

Sono poi contrario alla proposta di inversione dell'ordine del giorno presentata dall'onorevole Canevari, ma non già perchè io non avverta l'urgenza di discutere il disegno di legge che reca norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria. Osservo, tuttavia, che l'amministrazione fiscale, se veramente lo volesse, avrebbe già a propria disposizione mezzi validi per realizzare gli scopi che questo disegno particolarmente si propone, mentre per la elezione dei Consigli regionali manca ogni e qualsiasi legge. E cioè, mentre l'imperativo costituzionale che esige la creazione delle Regioni è ancora del tutto eluso, per la perequazione tributaria gli strumenti non mancano. Infine, mentre un breve rinvio nel perseguimento di una maggiore giustizia tributaria, attesa da un secolo, non porterebbe turbamento, un profondo turbamento nel funzionamento delle istituzioni repubblicane è mantenuto dalla carenza di una legge elettorale regionale, cui provvede appunto il disegno che porta per prima la firma del senatore Amadeo.

Come è già stato detto dal collega Lussu, sono imminenti atti, di grande importanza per la strutturazione ed il funzionamento della nostra Repubblica, ai quali direttamente si connette la legge per la elezione dei Consigli regionali. E voglio sottolineare come suonerebbe a vergogna e disdoro nostro se per una seconda volta Camera e Senato dovessero riunirsi solennemente in Assemblea comune per eleggere il Capo dello Stato senza avere al proprio fianco quei rappresentanti delle Regioni che la Costituzione esige.

Noi siamo quindi contrari all'una e all'altra proposta. Se affrontassimo immediatamente l'esame della legge presentata dall'onorevole Amadeo potremmo in brevi sedute concluderlo, mentre in apposite sedute mattutine potremmo esaminare la legge sulla perequazione tributaria. Così soddisferemmo ambedue le esigenze qui affermate, riconoscendo però che sovra ogni altra cosa, è dovere del Parlamento dare applicazione alla Costituzione della Repubblica.

ZOTTA. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA. Ho chiesto di parlare per fatto personale. Vorrei però anche rispondere alle argomentazioni addotte a sostegno della tesi del senatore Lussu.

Ognuno di noi sa il lavoro che si accumula sui nostri tavoli in Commissione e non debbo qui sottolinearlo in modo particolare. Il 24 giugno è stato presentato al Presidente del Senato il disegno di legge di cui si discute; in quel periodo di tempo, il Senato, sia le Commissioni che l'Assemblea, è stato occupato intensamente dalla legge delega, per cui alla Commissione è stato possibile dare uno sguardo al suo lavoro soltanto alla ripresa, nel mese di ottobre. La Commissione ha lavorato con molta intensità, tenendo sedute due volte la settimana, ed approvando alcuni disegni di legge che erano stati vivamente sollecitati. L'onorevole Terracini fa una distinzione tra disegni di legge che urgono e disegni di legge che non urgono: in verità urgono tutti. Dirò che se l'onorevole Lussu avesse usato la cortesia, quella tale norma che oltre quella regolamentare deve vigere tra noi parlamentari, di accennarmi soltanto alla necessità di portare in discussione questo disegno di legge dinanzi alla Commissione, così come normalmente viene fatto nelle discussioni amichevoli . . . (*Interruzione del senatore Lussu*). Guardi, senatore Lussu, che io parlo di discussioni amichevoli e se lei mi distrugge questo presupposto, allora posso parlare soltanto di Regolamento. Ma è che io credo ancora che vi sia nel Senato, oltre il testo del Regolamento, un testo di norme che viene dettato dalla coscienza civile, dal consorzio civile, norme che si chiamano di cortesia.

LUSSU. Vi è la Costituzione.

ZOTTA. Ora, se lei prima di venire qui in Aula, come normalmente hanno fatto altri colleghi per altri disegni di legge, che per una ragione o per l'altra potevano avere un carattere di urgenza, mi avesse fatta presente questa particolare urgenza che lei ravvisava nel provvedimento, sì da giustificarne la priorità

d'esame di fronte agli altri provvedimenti, alla cui elaborazione la Commissione ha dovuto sottoporsi attraverso un continuo lavoro, continuo tanto che il Presidente, nella modesta persona del sottoscritto, talvolta è stato anche invitato a rallentare quella spinta di dinamismo che aveva impresso alla Commissione stessa, io le avrei detto, onorevole Lussu, senza bisogno di venire qui in Aula: « La ringrazio per avere richiamato la mia attenzione sull'esame di questo disegno di legge; accantoneremo l'esame degli altri provvedimenti e faremo questo ».

Molti disegni di legge, onorevole Presidente, si trovano nella stessa condizione in cui si trova il disegno di legge attualmente dinanzi alla Commissione e se vi dovesse essere responsabilità del Presidente per non avere portato a termine l'esame, in modo da rispettare l'articolo 32, io mi troverei nella necessità di dover dare le dimissioni, perchè in ordine ad ognuno dei suddetti disegni di legge si può ripetere la medesima lagnanza prospettata dal senatore Lussu: tutti hanno infatti una data di trasmissione alla Commissione anteriore agli ultimi due mesi, tranne quelli che sono stati deferiti alla Commissione stessa in questi ultimi tempi. (*Interruzione del senatore Lussu*).

Ora io insisto nel chiedere che l'esame sia portato con pacatezza sul disegno di legge perchè, come ricordavo dianzi, vi sono delle lacune profonde: oltre quella a cui ho già fatto cenno, un'altra, per esempio, concerne la mancanza di disciplina nel caso in cui il risultato delle elezioni sia eguale per due liste; nel disegno di legge si ricorre al sistema del sorteggio, mentre bisognerebbe prevedere quello del ballottaggio. Queste lacune ed altre consimili, come ho già detto, potranno essere opportunamente rivedute in sede di Commissione.

CANEVARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANEVARI. Signor Presidente, dichiaro di insistere sulla mia proposta di inversione dell'ordine del giorno, dato che l'importanza della materia al primo punto dell'ordine del giorno non ci lascia prevedere che la questione possa risolversi in breve tempo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno presentata dal senatore Canevari, tendente a far sì che la discussione del disegno di legge recante norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, abbia la precedenza su quella del disegno di legge per l'elezione dei Consigli regionali. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli si porranno alla mia destra, quelli contrari alla mia sinistra.

(*Il Senato approva*).

**Presentazione di disegni di legge.**

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

« Determinazione delle misure dei contributi per l'integrazione dei guadagni agli operai dell'industria nonchè per gli assegni familiari e per le assicurazioni sociali obbligatorie » (895);

« Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" » (896).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro Tupini della presentazione dei predetti disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

**Discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria » (462).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria ».

STURZO. Domando di parlare per una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STURZO. Onorevoli senatori, è con un senso di rincrescimento che vi parlo in questa sede per presentare una proposta pregiudiziale così formulata:

« Il Senato, riconoscendo essere indispensabile che il disegno di legge n. 462: " Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria ", sia collegata con la forma degli organi per la risoluzione delle controversie in materia di imposte dirette e di imposte di trasferimento della ricchezza, in modo che le due leggi conseguentemente approvate dal Parlamento vadano in vigore contemporaneamente;

ritenuto che il termine di cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione, fissato dalla VI fra le disposizioni transitorie e finali della Costituzione stessa, per la revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti (fra i quali quelli del contenzioso tributario), è da due anni trascorso senza i provvedimenti di legge, sicchè il cittadino si trova privato del suo giudice naturale, quale è voluto dall'articolo 102 della Costituzione;

invita il Governo a presentare un disegno di legge di riforma degli organi giurisdizionali tributari in conformità alla lettera e allo spirito della Costituzione, e passa all'ordine del giorno ».

PRESIDENTE. Non vorrei che in questa discussione si ingenerasse un equivoco. Io le ho dato la parola per una pregiudiziale; ella ha fino adesso letto il suo ordine del giorno. L'avverto che esso non potrà essere votato in questa sede, perchè, a norma dell'articolo 68 del Regolamento, gli ordini del giorno sono votati alla fine della discussione generale.

STURZO. Non si tratta di ordine del giorno, ma di una pregiudiziale. Io l'ho inviata alla Segreteria con la dicitura: « proposta pregiudiziale ». Invece, la Segreteria ha messo: « ordine del giorno ». Sono due cose diverse. La mia è quindi una proposta pregiudiziale, e la frase: « e passa all'ordine del giorno » vuol dire preclusione.

PRESIDENTE. Sta bene: l'equivoco è chiarito. Prosegua, senatore Sturzo.

STURZO. Sotto altra formulazione, ed insieme ad altro problema... (*Interruzioni*). Io prego i colleghi di farmi il favore di non parlottare, perchè mi disturba. Io sono anziano, e spero che mi permetterete di non sforzare troppo la mia voce.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, vi prego di usare riguardo al senatore Sturzo e di ascoltare in silenzio.

STURZO. Sotto altra formulazione ed insieme ad altro problema, dicevo, (quello della revisione delle aliquote), avevo prospettato ai colleghi della 5ª Commissione la necessità della riforma del contenzioso tributario. Ma in tale sede, per motivi di tempestività, di procedura e di merito, furono rigettati i miei due ordini del giorno.

Oggi, limito la mia proposta pregiudiziale alla questione delle Commissioni tributarie, riservandomi di sollevare altre questioni, se del caso, in sede di discussione degli articoli.

Sono sicuro che non ci sia un solo senatore che non convenga sulla necessità costituzionale, giuridica e morale di rivedere l'attuale legislazione sul contenzioso tributario. È anche noto che al Ministero delle finanze si sono fatti studi preparatori e lunghe discussioni per adeguare tali riforme al precetto costituzionale dell'articolo 102. Lo stesso attuale Ministro delle finanze, onorevole Tremelloni, dichiarò in Commissione (nella discussione dei miei ordini del giorno) essere a buon punto gli studi per la redazione di uno schema di legge in proposito.

Sta di fatto che dai primi di ottobre (data della dichiarazione del Ministro) fino ad oggi, a due mesi e mezzo di distanza, il disegno di legge da me richiesto non è stato presentato al Parlamento e neppure al Consiglio dei ministri.

Questa carenza, da parte del dicastero competente, non può non essere dannosa nel com-

plesso dispositivo del disegno di legge, che si trova avanti al Senato, sulle norme integrative della legge 11 gennaio 1951. Era, infatti, necessario che da parte del Governo proponente, come da parte della Commissione, venisse affrontato e risolto il problema della natura giurisdizionale delle commissioni tributarie; la soluzione in teoria è stata conforme alla vigente giurisprudenza e conforme allo spirito della Costituzione, cioè: (cito le parole del relatore): « che le commissioni delle imposte sono organi giurisdizionali » e non mai « organi dell'amministrazione attiva finanziaria ».

Purtroppo, questi organi giurisdizionali sono oggi composti in modo da confondersi con la stessa amministrazione finanziaria attiva: le commissioni distrettuali, presidente, vice presidente, membri effettivi e membri supplenti, sono tutti nominati dall'Intendente di finanza; le commissioni provinciali sono per intiero nominate dal Ministro delle finanze; la commissione centrale anch'essa è nominata per la totalità dal Ministero delle finanze.

È mai possibile poter realizzare il sano principio che ha ispirato il disegno di legge in discussione, che il contribuente e l'amministrazione tributaria, cioè le due parti in contesa, siano avanti il giudice sul medesimo piano di diritti e di doveri?

La introduzione dell'obbligo del giuramento e di pene restrittive sono ben gravi provvedimenti previsti dal disegno di legge; ma quali le garanzie del cittadino se da un lato questi è privato del suo giudice naturale fissato dalla Costituzione e dall'altro è messo alla mercè di organi nominati di autorità dai rappresentanti della parte in contesa?

Naturalmente, le incongruenze che ne derivano sono rilevabili nelle varie disposizioni contenute nel disegno di legge in esame, tanto per le questioni di diritto che per le questioni di merito, senza parlare del fatto che sussistono diversità di procedura per i diversi tipi di imposte, e perfino una doppia procedura, quella presso le commissioni e quella presso gli organi della Magistratura ordinaria. Non nego che vi siano state difficoltà di ordine giuridico e pratico a trovare una soluzione al problema del contenzioso tributario; ma non è ammissibile che si voglia aggravare, con l'attuale disegno di legge, la condizione del cittadino negando a priori le garanzie statutarie in base a una problematica, forse teoricamente giustificabile, che si risolve in una condizione di fatto sostanzialmente illegittima.

A me sembra che Governo e relatori si siano fatti prendere la mano dalla preoccupazione di colpire il grosso evasore, dimenticando che la grandissima maggioranza dei contribuenti che ricorrono alle commissioni è fatta di piccoli e di medi produttori, che si dibattono fra le difficoltà dei creditori e le esigenze del fisco. Da una statistica dei ricorsi si può vedere come sia vero il rilievo che i contribuenti piccoli e medi siano i più attratti a ricorrere alle commissioni, anche per dilazionare il pagamento delle imposte, mentre i grossi evasori (a quanto mi si assicura) in casi ben rari ricorrono alle commissioni.

Comunque sia, è canone civile, consacrato dalla nostra Costituzione, che « l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva »; oggi si è creata invece una colpabilità presuntiva: quella dell'evasore; tale colpa si attribuisce alla quasi totalità dei cittadini. Se tutti i contribuenti sono evasori, si tratta di un male nazionale del quale occorre ricercare le cause e provvedere i rimedi. Anzitutto, occorre destare il senso di reciproca fiducia tra fisco e contribuente: a questo fine, non è bastata l'introduzione della dichiarazione dei redditi su moduli precisi. È stato questo un primo passo assai utile per la educazione alla sincerità e alla verità, ma fino a che i cittadini si sentono privi di garanzie giuridiche, garanzie ancora più necessarie se si introducono nuove e severe norme quali l'obbligo del giuramento e le pene restrittive della libertà, (a parte la questione delle aliquote), la diffidenza aumenterà per il fatto stesso che manca loro un giudice autorevole e indipendente.

Non intendo accusare le commissioni attuali di mancanza di imparzialità, ma la presenza del rappresentante del fisco in tutte le fasi del giudizio presso le commissioni di nomina governativa, crea un'atmosfera di diffidenza che non sarà eliminata, nonostante la buona volontà dei compilatori del disegno di legge in esame. Per giunta, la insostenibilità dell'attuale ordinamento è resa più evidente

dalla scadenza del termine previsto dalla VI disposizione transitoria della Costituzione, avvenuta con il 31 dicembre 1952.

È vero che il termine è dato al legislatore, che è carente di fronte a non poche disposizioni costituzionali; ma è anche dato al potere esecutivo che doveva in tempo presentare il disegno di legge in Parlamento.

Fa meraviglia come la riforma delle commissioni tributarie non fosse sentita come un imperativo categorico dall'Amministrazione finanziaria. Non accuso l'attuale Ministro, che solo da undici mesi è a quel posto; però undici mesi contano qualche cosa nel mantenere un istituto giuridico che manca di base. Una delle due: o il disposto dell'articolo 102 della Costituzione non si ritiene applicabile al caso, e se ne deve promuovere la modifica; o si ritiene applicabile (ed è la mia tesi) e la relativa legge sul contenzioso tributario deve essere discussa e approvata senza dilazione.

Questa urgenza deve essere sentita in quest'Aula ora che il Senato si accinge a discutere il disegno di legge n. 462, perchè vi si contengono disposizioni processuali e di diritto tali che non possono essere affidate alle vigenti commissioni senza preoccupazioni di ordine costituzionale.

Se all'entrata in vigore della nuova legge tributaria, la Corte costituzionale non sarà ancora funzionante (il che entra nel quadro della inosservanza della Costituzione) l'eccezione di legittimità potrà essere portata avanti il magistrato ordinario.

Pertanto, prego il Senato di voler approvare la mia proposta pregiudiziale e prego il Governo di volere presentare al più presto il disegno di legge sul contenzioso tributario. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Sulla questione pregiudiziale sollevata dal senatore Sturzo potranno parlare due senatori in favore e due contro.

GIACOMETTI. Domando di parlare contro la pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOMETTI. Onorevoli colleghi, io non sono favorevole all'ordine del giorno del senatore Sturzo non perchè non consenta in qualcuna delle sue motivazioni, ma perchè l'approvazione della pregiudiziale avrebbe la conseguenza di un rinvio della discussione della legge, rinvio che diventerebbe a data molto indeterminata, paurosamente lontana. Se dobbiamo giudicare dal fervore che il Governo attuale pone nella presentazione di disegni di legge che si propongano di codificare disposizioni della Costituzione, e l'abbiamo visto oggi stesso, non ne trarremo ragioni di tranquillità e quindi lo diciamo subito, malgrado tutte le imperfezioni, le esagerazioni, per quel che riguarda il nostro Gruppo, il Gruppo cioè del Partito socialista italiano, questa legge dovrà essere discussa.

Questo proposito ben preciso in noi non è determinato dalla preoccupazione di ammansire i corifei della stampa, di certa stampa, che hanno lanciato la stupida quanto imbecille accusa, smentita dallo stesso Ministro e dal Presidente della Commissione finanze e tesoro, che le opposizioni ostacolassero la discussione della legge in seno alla Commissione stessa, non per questo, ma perchè pensiamo di poter sperare di far introdurre in sede di discussione in Aula emendamenti che rendano la legge idonea agli scopi per cui fu creata, per una lotta precisa e non fanfarona ai grossi evasori e per un alleggerimento della situazione creata con i provvedimenti contenuti nella cosiddetta riforma Vanoni. Noi non ci opponiamo quindi alla discussione della legge, anche se il momento politico che attraversiamo ce lo suggerirebbe.

Per quanto circondata dalla rivolta morale di ogni spirito onesto e dalla riprovazione universale, la circolare del 4 dicembre del Presidente del Consiglio è ben vivente ed operante e con essa la vergognosa discriminazione dei cittadini. In tale ambiente non è fuor di proposito pensare che una legge la quale adotti forme di una fiscalità aggressiva, possa essere fatta pesare con metodi e mentalità discriminatori ad aggravio dei piccoli operatori economici e determinare una discriminazione economica da aggiungersi a quella politica.

In verità siamo portati a sottolineare tale sospetto quando notiamo il tramestio di un certo settore politico che ha alla testa uno dei massimi reggitori dello zibaldone politico che ci delizia, che getta grida di allarme e di mi-

naccia se si ritarda a dar concretezza ad una legge che potrà subito dare mano ad una lotta contro gli evasori. Probabilmente Brusadelli vorrà avere colleghi nella sua disavventura fiscale, perchè non ci può essere barba di tecnico, dato e non concesso che trovi tutte le porte spianate, che consenta a rendere efficace tale legge entro il 31 marzo di quest'anno ed applicabile la serie numerosa degli articoli 4 che dispongono il funzionamento da quella data. Sono più portato ad intravvedere il lato demagogico quando vedo la precipitazione con la quale si vuol procedere alla discussione della legge al punto di non aver consentito l'esame in Commissione della relazione nel suo testo definitivo, relazione che, pur essendo opera commendevole di due illustri colleghi, del Presidente Bertone e del senatore Trabucchi, prospetta argomenti di estrema importanza e sui quali mi pare facile supporre che non sia stata realizzata nemmeno l'assoluta concordia tra i due relatori. Tale mio stato d'animo si accentua se ricordo (l'onorevole Ministro delle finanze me ne darà atto) che verso la fine di novembre, o la prima decade di dicembre, il Ministro aveva dato disposizione per l'inserimento della discussione della legge all'ordine del giorno del Senato; iscrizione che mi fu facile combattere ed impedire in quanto non soltanto la relazione non era ancora pronta, ma nemmeno la discussione era ultimata: erano ancora in sospeso i provvedimenti importanti quali quelli dell'articolo 10 e quello degli esattori. Fretta, fretta! Fossimo maligni, onorevole Ministro delle finanze, potremmo raffigurare lei come il terzo degli Orazi: i due Orazi battuti, Romita e Vigorelli, i quali hanno visto rinnovato all'inverso il miracolo biblico cioè hanno visto i molti pesci e i molti pani, ridursi negli striminziti sette pani e sette pesci... (*Commenti dal centro*)... ed è rimasto lei a difendere i grandi progetti della socialdemocrazia. Il terzo Orazio avrà miglior fortuna? È quello che vedremo. Sì, ripetiamo, se ella onorevole Ministro consentirà ad accettare i nostri emendamenti.

Debbo ritornare su un punto dell'ordine del giorno del senatore Sturzo, come avevo promesso. Il nostro collega lamenta la mancata riforma del contenzioso tributario e mi trova prefettamente d'accordo. L'attuale contenzioso offrirà uno studio infrangibile ai grandi contribuenti che sapranno annullare o quasi le disposizioni dell'attuale legge, ma, onorevole Sturzo, me lo consenta, ella avrebbe dovuto accennare alle cause della mancata riforma e trarne nuovi argomenti per nuove strapazzate al suo degenere allievo, accennare cioè al conflitto che dura irremovibile ormai tra i due ministeri competenti: quello delle Finanze e quello di Grazia e giustizia. Probabilmente questi episodi esuleranno dall'attività delle varie commissioni che ella presiede. Sarebbe bene, a mio giudizio, che ella usasse la sua alta autorità a spianare i conflitti burocratici che ostacolano concreti provvedimenti che compiano nel nostro Paese il miracolo della giustizia distributiva nel penosissimo carico dei contribuenti. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

ZOLI. Domando di parlare contro la pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Il senatore Sturzo mi vorrà perdonare se anch'io sono un degenere allievo, ma io ritengo di non poter votare la pregiudiziale proposta dal senatore Sturzo, anzi di doverlo pregare di ritirarla, perchè penso, che pur essendo d'accordo sulle premesse, essa non porti a conseguenze cui egli la porta: e cioè passare all'ordine del giorno.

Io sono completamente d'accordo che la riforma tributaria non ha sortito completamente il suo effetto morale. Ho visto di recente delle dichiarazioni ottimistiche del presentatore di quella riforma in ordine a quella che è la realtà, o perlomeno l'approssimazione della denunzia alla verità effettiva; ritengo che siano dichiarazioni molto ottimistiche. Mentre riconosco il successo della riforma per quanto riguarda il numero delle denuncie che sono state presentate, ritengo che altrettanto non si possa dire per quel che si riferisce al contenuto, cioè alla sincerità del contribuente.

Ma di questo una certa responsabilità è degli organi dell'amministrazione, ed anche nostra in definitiva, perchè forse il problema che doveva essere risolto non era solo un problema di competenza del Ministro delle finanze,

ma anche di altri Ministeri. Indubbiamente l'Amministrazione non si è adeguata nel suo sistema di accertamento. Io non ho qui, avrei voluto portarlo, ma non pensavo che l'ordine del giorno fosse invertito, un questionario che è stato mandato da un ufficio della Repubblica a dei professionisti. Io riconosco che nei confronti dei professionisti si deve essere particolarmente severi perchè non sono dei contribuenti molto sinceri, sono forse i contribuenti che dicono meno la verità, ma da questo a mandare un questionario con il quale si chiede ad un avvocato di indicare i nomi di tutti i clienti e le cause che sono state a lui affidate e i pareri che ha dato, e questo anche a quelli che esercitano il Ministero della difesa penale, o il rivolgersi a un medico e chiedergli che si indichino il nome dei malati e la durata della cura e la natura della malattia, cosa che hanno l'obbligo di non dire, è attuare un sistema che non può essere utile all'attuazione della riforma.

Ma indubbiamente un altro inconveniente è nella mancanza di un adeguato contenzioso tributario. Non è un problema questo molto facile, senatore Sturzo, e non ne facciamo colpa al Ministro attuale se non l'ha risolto: ci sono stati prima dei Ministri delle finanze che hanno cercato, di concerto con il Ministro della giustizia, di risolvere il problema, ma è un problema particolarmente difficile, perchè data la mole, la quantità delle contestazioni, e data una certa impreparazione della Magistratura ordinaria, attuare puramente e semplicemente il dettato della Costituzione, scaricando un milione di contestazioni all'Autorità giudiziaria ordinaria, significa praticamente rendere impossibile la risoluzione di queste contestazioni.

È necessario che si trovi una forma intermedia, che si possa dare alle Commissioni un carattere prevalentemente amministrativo, e poi passare alla fase contenziosa, sia pure cominciando da un grado più elevato del primo, dalla Corte d'appello. Io so che questi studi ci sono presso vari Ministeri, so anche che bisogna vincere non la resistenza del Ministro delle finanze ma un po' di resistenza da parte del Ministro della giustizia, e so che bisogna vincere principalmente le resistenza del Ministero della giustizia; tutte cose che forse se non fosse sopravvenuta la fine della legislatura avrebbero potuto avere pratica attuazione. Ma anche se il problema è di gravità eccezionale esso deve essere praticamente risolto, anche perchè i contribuenti oggi hanno l'impressione di non avere un organo il quale renda loro sicuramente giustizia. I contribuenti — e parliamo principalmente di quelli che esercitano la professione in difesa del contribuente — riconoscono che vi è la Commissione centrale che ispira piena fiducia, mentre per le altre Commissioni, data la loro composizione e dato l'intervento del rappresentante della Commissione in camera di consiglio, al momento della decisione, si ha l'impressione che questa difesa non ci sia.

Ma da questo, senatore Sturzo, non possiamo trarre la conseguenza di non approvare il disegno di legge, perchè questo disegno di legge non è contro il contribuente ma è anche a favore del contribuente. Questo disegno di legge introduce talune disposizioni che dànno qualcosa di più al contribuente, anche se altre impongono degli obblighi al contribuente stesso. I contribuenti hanno qualcosa in più dal punto di vista di una maggiore tutela e difesa: basta l'articolo 1, per il quale è previsto che l'accertamento deve essere motivato e che non basta dire: atteso la notorietà del professionista si passa da due a quattro milioni, ma è necessaria la motivazione. Ripeto: si introducono delle disposizioni che sono di difesa, di tutela del contribuente, e perciò non vi è nessunissima ragione di ritardare in attesa dell'ottimo l'approvazione di questo disegno di legge che rappresenta un vantaggio per i contribuenti. Quindi intanto approviamo questo che prevede anche delle disposizioni le quali mirano ad impedire in maniera più sicura l'evasione: considerando che ritardare l'approvazione di questo disegno di legge non sarebbe di nessun giovamento al contribuente, che si troverebbe sottoposto con molta minore difesa a quelle che sono le attuali disposizioni e perpetuando così una condizione che deve essere corretta completamente in un secondo tempo, ma che può parzialmente essere corretta fin da ora. Ecco perchè se il senatore Sturzo insiste nella sua pregiudiziale sarò costretto, da degenere allievo, a votar contro; e chiedo perciò al Senato di volerla respingere.

JANNACCONE. Domando di parlare a favore della pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNACCONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi associo alla proposta del senatore Sturzo non soltanto nella sua conclusione preclusiva, ma anche nelle considerazioni sulle quali egli l'ha appoggiata, considerazioni che anch'io, in parte, avevo svolto in seno alla Commissione di finanze e tesoro. Non mi addentrerò nel merito del disegno di legge, come in alcuni punti hanno fatto gli oratori che mi hanno preceduto, ma prego i colleghi di considerare che la sostanza di questo disegno di legge è tutta di diritto processuale tributario. Ora non comprendo come si possano stabilire le norme del processo tributario senza conoscere quali sono gli organi innanzi ai quali il processo si deve svolgere e che sono chiamati a giudicarlo. Questi organi non li conosciamo: non soltanto noi, ma nemmeno i relatori, ed i presentatori del disegno di legge, i quali in tutti gli articoli salvo uno, forse per dimenticanza, parlano sempre vagamente dell'organo giudicante senza precisare quale esso sia. Soltanto in uno degli ultimi articoli, mi pare il 33, viene fuori il nome delle Commissioni. Queste Commissioni esistono o non esistono? Hanno ancora la facoltà di giudicare? La questione è molto controversa. Il senatore Sturzo ha accennato alle ragioni di diritto costituzionale, che io condivido pienamente, per le quali si dovrebbe credere che queste Commissioni non abbiano più facoltà di giudicare.

Ed anche volendo ammettere che, nella carenza di disposizioni legislative che attuino l'articolo 102 della Costituzione e l'articolo 6 delle disposizioni aggiuntive, queste Commissioni ancora sussistano, non si potrebbe però aumentare le loro facoltà, come viene fatto nel disegno di legge. E gravissimo aumento delle loro facoltà è quello di poter deferire il giuramento e di poter tenere a loro piacimento conto o no di quello che col giuramento è stato stabilito.

Di più, voglio ancora accennare ad una questione che l'onorevole Sturzo ha soltanto sfiorata. Noi non ci troviamo di fronte ad un solo disegno di legge, ma a due disegni di legge: uno figlio legittimo del Governo e l'altro figlio illegittimo di padre ignoto, perchè molti sono quelli che hanno concorso a procrearlo. Il testo di questo secondo disegno di legge e la relazione che l'accompagna, la quale non è stata letta ed approvata dalla Commissione finanze e tesoro, sono appena da qualche giorno a conoscenza del Senato. Tutto al più potremmo dire che il padre di questo secondo disegno di legge sia il « fu Trabucchi », se si adottasse l'espressione che è stata proposta per i figli che non hanno una paternità legittima.

Noi non sappiamo se il Ministro proponente si attiene al disegno di legge governativo o al disegno di legge proposto da alcuni membri della 5ª Commissione. Si guardi bene che qui non si tratta soltanto di emendamenti di forma o su questioni secondarie. Si tratta di un disegno di legge *ex novo*, che non lascia intatto nessun articolo del primitivo disegno e talora, anzi, lo contraddice. Ora, questo secondo disegno di legge non ha percorso il cammino che un disegno di legge deve percorrere. Non è stato presentato, io credo, al Consiglio dei ministri; il Consiglio dei ministri non lo ha approvato ed inviato al Presidente della Repubblica, il quale non ne ha autorizzata la presentazione al Parlamento. La presentazione al Parlamento è stata autorizzata per il primo disegno di legge, ma non per il secondo sul quale si vuole avviare la discussione.

Io credo quindi che, salva sempre la pregiudiziale del senatore Sturzo alla quale mi associo, bisognerebbe perlomeno rinviare la discussione fino a quando il Ministro delle finanze, anzi il Governo, non abbia fatto giungere al Parlamento nelle debite forme costituzionali il disegno di legge che ha prescelto.

STURZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo?

STURZO. Quali sono le dichiarazioni del Governo sulla questione? Il Governo non deve dir niente?

PRESIDENTE. Senatore Sturzo, il Governo sa come comportarsi: se ha delle dichiarazioni da fare, le farà. (*Commenti*).

Onorevoli senatori, a' termini di Regolamento, quando è posta una questione pregiudiziale possono parlare due senatori a favore

e due contro, mentre il Governo ha sempre il diritto di parlare. Non posso però dare un'altra volta la parola a lei, senatore Sturzo, perchè il Regolamento me lo vieta.

TREMELLONI, *Ministro dele finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Ringrazio anzitutto vivamente il senatore Sturzo per il suo acuto intervento, e sono grato anche a tutti coloro che hanno preso parte a questo breve dibattito pregiudiziale.

Ora, la pregiudiziale del senatore Sturzo tenderebbe ad asserire che vi è una necessaria interdipendenza tra questo disegno di legge sull'accertamento e la riforma degli organi del contenzioso. Questa necessaria interdipendenza e questo parallelismo, a mio avviso, non esistono. Il disegno di legge sull'accertamento è un perfezionamento, un proseguimento della legislazione esistente in materia di imposizione diretta, e segnatamente della nota legge del gennaio 1951 sulla perequazione tributaria. Vorrei dire che questo disegno di legge non sfiora nemmeno il problema del contenzioso tributario, il quale — e questo è veramente il nucleo centrale della questione — costituisce un problema ben distinto, un problema a sè.

Ora, in questi ultimi anni il Parlamento ha avuto occasione parecchie volte di approvare delle leggi tributarie, ma in nessun caso una pregiudiziale di questo genere è stata posta, nonostante che in queste leggi che venivano approvandosi vi fossero anche degli accenni al contenzioso tributario. In nessuna occasione sono state sollevate, nè alla Camera nè al Senato, eccezioni sulla dipendenza dei diversi problemi tributari dal problema del contenzioso; e ben a ragione, direi, perchè quest'ultimo fa corpo a sè, non è affatto pregiudiziale.

Ora, il senatore Sturzo ritiene che qualche disposizione del disegno di legge in discussione anticipi, in un certo senso, le soluzioni del problema del contenzioso tributario. Da questa opinione mi permetto di dissentire. Quando, infatti, l'articolo 2-*bis* sopprime la facoltà della Commissione distrettuale, derivante dall'articolo 43 della legge organica di ricchezza mobile, di aumentare i redditi accertati, non è l'attività giurisdizionale che viene ad essere toccata, sibbene l'attività amministrativa di accertamento, alla quale rettamente la vostra Commissione finanze e tesoro ha dato una più precisa configurazione in questo disegno di legge.

Nè sono fondati i dubbi che potrebbero sorgere sull'istituto del giuramento: esso trova già dei precedenti, oltre che nella legislazione ormai tramontata sulla imposta straordinaria del patrimonio del 1920, nella legislazione vigente, e precisamente nell'articolo 73 della legge sull'imposta successoria; nè mi paiono rilevanti talune disposizioni inserite nel disegno di legge come quelle che regolano il deposito delle deduzioni che integrano o modificano la motivazione dell'accertamento, il rinvio ai primi giudici delle contestazioni in caso di integrazione dell'accertamento, ovvero l'obbligo della notificazione della data di discussione dei ricorsi, poichè si tratta di semplici derivazioni del sistema legislativo in atto vigente. La vostra Commissione ha introdotto queste modificazioni per evidenti ragioni di completezza e di chiarezza.

Il Senato ben sa che il Governo si è preoccupato e intende preoccuparsi del problema del contenzioso. Durante la passata legislatura, com'è noto, fu presentato un disegno di legge di interpretazione costituzionale, di iniziativa del Governo, che prevedeva una proroga del termine previsto dal primo comma della 6ª disposizione transitoria. Attraverso l'elaborazione condotta da eminenti studiosi della materia, il problema del contenzioso tributario, che è assai vasto perchè interessa non solo l'imposizione diretta ma anche quelle indirette e tutti i tributi in genere, è stato esaminato a fondo, e il Governo confida che non sia ormai lontano il giorno in cui potrà sottoporre al Parlamento definitive proposte. Insisto peraltro sulle difficoltà che presenta il problema del contenzioso e sull'assoluta necessità di evitare soluzioni affrettate o mal studiate. Frattanto — questa precisazione mi pare necessaria perchè qualcuno ne ha parlato — non possono sorgere dubbi se gli organi speciali di giurisdizione che non siano stati trasformati prima del 31 dicembre 1953 possano continuare ad essere validi. È precisa su questo punto una sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite di cui vi leggo

un passo che mi pare essenziale. La sentenza è del 17 febbraio 1954, n. 402: « La 6ª disposizione transitoria della Costituzione e ad un tempo di attuazione non può essere interpretata nel senso che il termine abbia carattere perentorio, specialmente nei confronti del legislatore ordinario, e che allo spirare del quinquennio tutti gli organi speciali di giurisdizione, non revisionati o trasformati per sua inerzia, restano privati del potere di giudicare; sicchè le pronuncie emesse da tali organi eventualmente emesse dopo trascorso detto termine debbano considerarsi non tanto nulle quanto inesistenti, perchè emesse da chi non avrebbe più veste di giudice. Non potendosi rimuovere, secondo l'intendimento della Costituente, i gravi inconvenienti suaccennati e non potendosi quindi attuare il ritorno all'unica competenza del giudice ordinario per tutte le materie già sottoposte alle giurisdizioni speciali senza che siano dettate particolari norme di carattere transitorio dal legislatore ordinario; essendo, in altre parole, l'attuazione completa del principio della unità della giurisdizione che la Costituzione ha sancito condizionata ad un intervento legislativo, è evidente il carattere sollecitatorio di detto termine, entro il quale era prevedibile che si sarebbe potuto attuare il programma di riforma. Altrimenti la Costituzione avrebbe comunicato senz'altro la soppressione degli organi speciali di giurisdizione: non avrebbe parlato di « revisione ».

Vi sono anche altre sentenze che convalidano questo punto di vista. Anche dopo scaduto il termine di cinque anni, dall'entrata in vigore della Costituzione, questi organi speciali continuano a funzionare, e pertanto il decorso del termine non toglie alcuna efficacia alla potestà di decidere secondo le leggi vigenti agli organi speciali giurisdizionali i quali continuano il loro funzionamento fin quando il legislatore non li avrà revisionati, giusta quanto prescritto dalla Costituzione. Nel disegno di legge sull'accertamento, ripeto, non vi è a mio avviso alcuna norma la quale aumenti la competenza delle Commissioni tributarie che anche in seguito all'approvazione di tale disegno di legge conserveranno immutata l'anteriore competenza nè alcun rilievo al riguardo, ripeto, hanno le norme che introducono il giuramento nel campo tributario come mezzo di prova.

Attese queste considerazioni, si può affermare che la necessità di affrontare contemporaneamente la riforma tributaria e la revisione del contenzioso tributario non può essere certo di ordine giuridico e costituzionale; e quindi l'una e l'altra possono essere fatte in tempi diversi senza che la prima sia condizionata dalla seconda.

Concludo questo brevissimo intervento sottolineando come il disegno di legge sull'accertamento sia vivamente atteso dal Paese e come sia necessario approvare questa legge al più presto possibile. D'altra parte il Governo potrebbe accettare la raccomandazione di affrettare l'elaborazione e la presentazione del disegno di legge sul contenzioso. Non può invece accogliere la pregiudiziale così come formulata dal senatore Sturzo.

STURZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Sturzo, a norma del Regolamento, ella non può parlare due volte sullo stesso argomento. Può soltanto dichiarare se mantiene o ritira la questione pregiudiziale.

STURZO. La mantengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale presentata dal senatore Sturzo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

**Approvazione della procedura d'urgenza per il disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali firmati a Parigi il 23 ottobre 1954: 1) Protocollo di integrazione del Trattato di Bruxelles del 17 marzo 1948, concernente l'adesione dell'Italia all'Unione dell'Europa Occidentale; 2) Protocollo riguardante l'adesione della Repubblica federale di Germania al Trattato dell'Atlantico del Nord firmato a Washington il 4 aprile 1949 » (879).**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, da parte del senatore Zelioli Lanzini e sottoscritta da altri undici senatori è stato richiesto che sia

adottata la procedura d'urgenza per la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali firmati a Parigi il 23 ottobre 1954: 1) Protocollo di integrazione del Trattato di Bruxelles del 17 marzo 1948, concernente l'adesione dell'Italia all'Unione dell'Europa Occidentale; 2) Protocollo riguardante l'adesione della Repubblica federale di Germania al Trattato dell'Atlantico del Nord firmato a Washington il 4 aprile 1949 » (879).

NEGARVILLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEGARVILLE. Desidero dichiarare le ragioni per cui noi non consentiamo nella necessità della procedura d'urgenza.

Il problema che sta dinanzi a noi, cioè la discussione sui trattati dell'U.E.O., è grosso ed il Senato lo deve esaminare con la massima oggettività e serenità. Faccio notare che dopo l'approvazione della Camera dei deputati sono intervenuti nella situazione internazionale avvenimenti diplomatici e politici che consigliano un'ulteriore meditazione. Mi riferisco: primo, agli elementi politici emersi nel corso della discussione all'Assemblea nazionale francese, che, nonostante il voto finale, hanno rivelato la profonda divisione della Francia su una questione che investe la Francia e al tempo stesso l'Europa; secondo al fatto che il Consiglio della Repubblica — il Senato francese — deve ancora discutere e votare il provvedimento; terzo alla recente nota dell'Unione Sovietica che propone la soluzione del problema tedesco, cioè dell'unificazione nazionale della Germania, mediante libere elezioni sotto il controllo delle potenze occupanti. Questa nota costituisce un elemento nuovo ed essenziale nella situazione internazionale. Dunque siamo di fronte ad una situazione non ancora chiusa: vogliamo renderla irrimediabilmente tale?

Io non voglio qui entrare nel merito, ma non posso non sottolineare che la situazione diventerà quasi certamente irrimediabile dopo la ratifica dei protocolli di Londra e Parigi. La tesi di coloro che suggeriscono di approvare il riarmo tedesco e poi di trattare con l'Unione Sovietica è assurda e smentita dalle dichiarazioni degli interessati. Per trattare bisogna che i due contendenti siano d'acccordo nella trattativa. Orbene, noi oggi abbiamo questa situazione: l'Unione Sovietica è disposta a trattare subito sulla base degli accordi di Potsdam e di Yalta che impegnano tutti a non riarmare la Germania. Le potenze occidentali non sono d'accordo di trattare subito; affermano che esse vogliono trattare dopo il riarmo della Germania. A questa posizione replica l'Unione Sovietica affermando che dopo il riarmo tedesco la trattativa sarà impossibile. Nessuno ha il diritto di alterare i dati di questa realtà, qualunque siano le diverse emozioni che essa suscita in ciascuno di noi. Desidero rivolgere un accorato appello alla responsabilità politica di tutti i colleghi: non neghiamo a noi stessi la speranza di giungere ad una distensione internazionale che fughi le tragiche ombre di una guerra atomica. Attacchiamoci anche alle più tenui possibilità che ci sono di fronte; non cerchiamo, sia pure in una questione di semplice procedura, di accelerare, senza bisogno alcuno, i tempi di una discussione, la quale sarà tanto più proficua e responsabile, quanto più ciascuno di noi avrà avuto maggior possibilità di raccogliersi nello studio e nella meditazione dei tremendi problemi che dovremo affrontare, anche senza la procedura d'urgenza.

NEGRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEGRI. La richiesta di urgenza presentata al Senato avrebbe, a nostro avviso, un fondamento obiettivo, e cionondimeno riceverebbe pur sempre il nostro voto contrario, soltanto nell'ipotesi, che nella fattispecie non si verifica, che l'*iter* internazionale dei Trattati fosse subordinato all'approvazione completa da parte del Parlamento italiano; ma questo evidentemente non è. Per contro, avvenimenti in corso, situazioni che sono sottoposte fortunatamente ad una continua dinamica di stimoli, oltrechè di iniziative diplomatiche, da parte di forze politiche nel nostro ed in altri Paesi, inducono tutti noi a meditare sull'opportunità che

il problema sia attentamente esaminato. La richiesta d'urgenza tenderebbe proprio e solo a ridurre lo spazio di tempo per l'esame nella Commissione, là dove noi crediamo che l'esame possa essere fatto ed approfondito con serietà, ed anche, mi si consenta, con maggiore serenità. Dichiariamo pertanto che non vi è nè la necessità nè l'opportunità di questa richiesta: per questi motivi voteremo contro, nella convinzione di rendere un servizio al nostro Paese al quale giova che un problema della gravità di quello che ci è sottoposto sia attentamente esaminato e da parte del Parlamento e da parte delle forze politiche del Paese.

MOLÈ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLÈ. Non entro nel merito del problema, ma faccio una questione procedurale: penso che non si debba, non si possa chiedere l'urgenza senza darne le ragioni, tranne in casi di evidenza tale che non ci sia bisogno di motivarla. Senza dirne le ragioni, il Governo chiede l'urgenza...

PRESIDENTE. Non è il Governo che la chiede: la richiesta è stata presentata da dodici senatori.

MOLÈ. È lo stesso. Un'urgenza per la quale non c'è motivazione. Per questi motivi votiamo contro.

PRESIDENTE. Senatore Molè, ella conosce il Regolamento meglio di me e sa che l'urgenza può essere non motivata.

MOLÈ. Quando è così evidente (vorrei dire scolpito *in re ipsa*) che nessuno chiede la parola, ma quando si tratta di una questione su cui è acceso il dibattito bisogna dirne i motivi... (*Interruzioni dal centro*). È una mia opinione che ho il diritto di esprimere: non farete certo la discriminazione tra uomini che hanno un'opinione e uomini che non l'hanno. Io ritengo che il Regolamento, di regola stabilisce la procedura normale; quando invece di una procedura normale si chiede una procedura non normale bisogna motivarla.

Intendiamoci bene, non faccio un rilievo a lei, signor Presidente, parlo per una questione di principio. E a nome del mio Gruppo, dichiaro senza entrare nel merito, che voterò contro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la richiesta di procedura di urgenza sul disegno di legge n. 879. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Sospendo la seduta per venti minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,10, è ripresa alle ore 18,30*).

**Ripresa della discussione.**

Presidenza del Vice Presidente BO

**Ripresa della discussione sul disegno di legge: « Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria » (462).**

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge: « Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Roda. Ne ha facoltà.

RODA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, esattamente quattro anni or sono, accompagnato da un ben orchestrato lancio pubblicitario (e ci si era messa financo la Presidenza del Consiglio con alcune sue pubblicazioni più ricche di *slogans* e di vignette che di serie, ragionate argomentazioni), venne varata la legge di perequazione tributaria più nota sotto l'appellativo di riforma Vanoni. In verità, nelle intenzioni dei proponenti, la legge avrebbe dovuto segnare l'inizio di una nuova èra tra gli irriducibili avversari, contribuenti e fisco. E lo spirito della riforma, fondata sul principio di indurre il contribuente a denunciare non già un vago reddito complessivo, somma algebrica di al-

trettante timorose riserve mentali, ma bensì una esauriente elaborazione di dati analitici che stessero alla base della denunzia, lo spirito della riforma, dicevo, era dato dal fatto che la dichiarazione di nuovo tipo avrebbe dovuto far fede e impegnare incondizionatamente l'ufficio, salvo dimostrazione in contrario. Difatti, in tutti questi anni, il Governo non tralasciò occasione alcuna, specie da quei banchi, in occasione dei bilanci finanziari, per esaltare i brillanti risultati della riforma che nella sua attuazione pratica avrebbe dovuto « abbattere le barriere di diffidenza tra contribuente e fisco, impostando le relazioni su un piano di umana amicizia », come era stato magniloquentemente asserito in uno dei citati opuscoli della Presidenza del Consiglio a proposito di questa riforma, definita addirittura « rivoluzionaria ». Grande fu la sospresa, se non tra noi di questa parte, certo nell'opinione pubblica del Paese, allorchè, nella scorsa primavera, riapparve quale nuovo ramoscello fiorito, la proposta di legge attualmente in discussione al Senato, che si autodefinisce integrativa della riforma Vanoni.

È chiaro, onorevoli colleghi, che non si integra se non quanto è manchevole e neppure vi ha necessità di una nuova legge se non per constatato fallimento o quanto meno per la estrema manchevolezza della legge esistente. Nella stessa relazione di maggioranza compilata dai senatori Bertone e Trabucchi, con quella cura che l'onorevole Trabucchi ed il Presidente della 5ª Commissione sanno mettere nei loro lavori, vi si dice esplicitamente, senza eufemismi di sorta, che nella vecchia legge ci sono manchevolezze, insufficienze, imprecisioni, ecc. Alla buon'ora! La verità è che, malgrado le dignitose bugie che ci sono state sciorinate in questi anni di asserito successo della riforma Vanoni, le cose sono continuate secondo il vecchio andazzo. E alle dichiarazioni più o meno analitiche, più o meno veritiere da parte dei contribuenti, il fisco, che avrebbe dovuto opporre obbiezioni serie, fondate su dati analitici, ha invece opposto, quasi sempre nella pratica attuazione, forse, anche per l'impossibilità pratica di operare opportuni controlli, il solito accertamento sommario ed in molti casi, oserei dire quasi sempre, ad onta della riforma Vanoni che voleva bandire il concordato, tutto si è concluso col consueto « pateracchio » e cioè proprio col concordato fiscale che, uscito dalla porta, è poi rientrato dalla finestra. Ed è perciò che il contribuente meno smaliziato o meno assistito ne usciva quasi sempre con le ossa rotte a vantaggio dei più agguerriti e dei più assistiti manipolatori di bilanci. Intendiamoci bene. Ogni qualvolta la nostra parte si troverà di fronte ad un onesto tentativo del Governo di correggere le sperequazioni tuttora esistenti in fatto di sacrifici tributari, e quindi la macchina legislativa si muoverà, seriamente però, onde reperire nella morsa dei suoi ingranaggi gli evasori di professione, daremo sempre il nostro entusiastico appoggio, come del resto lo abbiamo dato (e ci è autorevole testimone l'esimio Presidente della 5ª Commissione), daremo la nostra fervida collaborazione in sede di discussione in Commissione della presente legge. Lasciamo quindi ai ranocchi di gracidare, e non scandalizziamoci se proprio da parte governativa si sono mosse delle calunniose quanto sciocche rampogne nei nostri confronti. Ho fatto anche i nomi in Commissione: ad esempio, l'onorevole Preti che in un comizio a Cologna Veneta se ne è uscito dicendo che le opposizioni si opponevano a che fosse varata questa legge di perequazione tributaria come se non fossimo stati invece principalmente noialtri che, con la nostra spinta incessante, abbiamo stimolato il Governo a rivedere le attuali disposizioni legislative in materia tributaria! Lasciamo andare quindi, dicevo, le rampogne nei nostri confronti, rei, a dire vostro, signori del Governo, di avere intralciato l'*iter* legislativo della presente legge, come se non lo sapessero anche i sassi che si deve anche e soprattutto a noi, se il presente disegno di legge, da quella caotica ed informe espressione qual'era nella sua prima stesura governativa, si è poi trasformato, in lunghi assidui mesi di lavoro collegiale, in sempre meno imperfette e successive nuove edizioni sì da pervenire a questa ultima che, pur non rappresentando nulla di definitivo, tuttavia costituisce una solida e seria base di discussione per gli onorevoli colleghi del Senato.

Ed è questo il punto, a parer nostro, che va posto in rilievo, soprattutto presso la pub-

blica opinione. Siamo noi i primi ad essere persuasi di quanto difficile ed irto di impreveduti ostacoli sia il settore che si tenta di regolamentare. Lo sappiamo benissimo quanto sia difficile regolamentare, imbrigliare questa multiforme, complessa e vastissima materia. Appunto per ciò noi invitiamo il Governo ad una maggiore cautela che non per il passato. Si abbia il coraggio di dire al contribuente italiano che non si è voluto « rivoluzionare » nulla per la seconda volta, ma che si tenterà semplicemente di ripartire, con minore ingiustizia che non per il passato, il peso tributario che la Nazione deve sopportare anche e purtroppo al di là di quel tanto che, con una politica un po' meno scervellata nelle spese improduttive, sarebbe lecito di attendersi. E diciamo pure in umiltà che solamente il tempo consentirà un giudizio definitivo sulla portata e la bontà delle decisioni che il Parlamento sta per prendere e che in ogni caso la ragione pratica ci indurrà domani a rivedere talune di quelle norme che la ragione pura ci fa ritenere oggi eque e fondate.

Ciò premesso, e ribadito quindi il nostro consenso di principio, faremo tuttavia del nostro meglio perchè alcune storture tra le maggiori vengano o corrette o addirittura eliminate.

Ad esempio, io penso che se contemporaneamente alle nuove norme legislative si fossero pur modificate talune aliquote, se non tutte, introducendo anche nel campo delle imposte reali quel concetto di progressività, che del resto è solennemente sancito dalla Costituzione del nostro Paese, applicato naturalmente *cum grano salis*, in modo da sollevare i contribuenti minori il cui reddito sia di prevalente lavoro e indugiando, invece, a considerare con minore benevolenza la rendita di monopolio (tanto per dire di un caso), la nuova legge avrebbe raggiunto più facilmente i suoi obiettivi, che, a parere nostro, dovrebbero consentire principalmente, esclusivamente oserei dire, di dilatare la base imponibile, correggendo così la pesante anelasticità di cui soffre l'attuale sistema tributario.

Io penso anche, raccogliendo con ciò la proposta del senatore Fortunati fatta in 5ª Commissione, che una grande influenza moralizzatrice avrebbe pure la introduzione, in questa legge, dell'istituto del ricorso del terzo, il quale ravvisi sperequazioni ingiustificate a favore di altri contribuenti, così come del resto oggi avviene già nel settore delle finanze comunali e precisamente per l'imposta di famiglia.

Io ricordo che, allorchè venne approvata la legge di perequazione tributaria nel 1951, l'allora Ministro delle finanze, onorevole Vanoni, promise come, di pari passo ad un migliore accertamento, si sarebbe pur provveduto ad un graduale sgravio delle aliquote. Purtroppo bisogna riconoscere che nulla o quasi è stato fatto in questa direzione nel periodo che va dal 1951 ad oggi, mentre è fuori dubbio che, se la finalità che si deve perseguire è una maggiore perequazione tributaria, una delle più gravi cause ostative al raggiungimento di questo scopo, è proprio costituita dall'eccessiva gravosità delle imposte.

È superfluo, signor Ministro, che io ricordi che, se fosse possibile applicare all'intero reddito, e non ad una porzione di esso, come comunemente avviene, le attuali aliquote, sarebbero veramente dolori. Bisogna riconoscerle certe verità, e io non tedio l'Assemblea nel ricordare alcune aliquote, se non di scorcio.

La imposta di ricchezza mobile, categoria B, comprendendo le sovraimposizioni e provinciali e comunali, è del 26 per cento, a cui si deve aggiungere la imposta di famiglia, che va dal 2,50 per cento al 14,50 per cento, a cui si deve aggiungere ancora la imposta complementare che partendo dal 2 per cento può arrivare al 50 per cento. E questo oltre la nuova addizionale del 5 per cento per gli alluvionati della Calabria, per non parlare dell'ultima disposizione di legge sulle società la quale può incidere sui redditi nella misura che può arrivare fino al 15 per cento. È inutile che mi soffermi su queste considerazioni che do come scontate. Tuttavia, io mi rendo perfettamente conto che, nelle paurose condizioni di rigidità in cui si trova il nostro bilancio, è necessario accantonare per il momento il ritocco delle aliquote per rimandarlo a momenti migliori, se pur vi saranno momenti migliori per la nostra finanza pubblica! Però nel presentare e nell'imporre al contribuente italiano la presente legge che, come vedremo, non è certamente uno scherzo, penso sia utile ed opportuno, se non ritoccare le aliquote, aumentare quanto

meno il minimo di esenzione dall'imposta di ricchezza mobile di categoria B, sia pure limitatamente ai privati, che, come tutti sanno, attualmente è di 240.000 lire e che io, con opportuno emendamento, proporrò di elevare a 480.000, così come è stato fatto nel presente disegno di legge a proposito della complementare. Ciò naturalmente, oltre ad avvantaggiare i piccoli imprenditori, i piccoli operatori economici, introdurrebbe o meglio accentuerebbe quel principio di progressività che è solo timidamente inserito nel nostro sistema tributario. Vi è anche un'altra considerazione per cui io mi permetto d'insistere su questo nostro emendamento. Cosa avviene oggi in pratica quando gli Uffici tassano i piccoli redditi degli artigiani, per esempio, del calzolaio o del barbiere? Tengono necessariamente conto che il minimo di esenzione di 240.000 lire è insufficiente, che non è possibile pensare che un individuo possa vivere con tale minimo di esenzione ammessa. Ed allora succedono quelle incongruenze nella tassazione del reddito del barbiere, per esempio, o di qualche altro artigiano, per cui ne escono gli imponibili di 500, di 600 mila lire all'anno che rappresentano veri anacronismi con le esigenze della vita attuale e quindi vere assurdità fiscali. Quindi anche sotto questo profilo moralizzatore sarei del parere di elevare il minimo esente a 480 mila lire in modo da mettere gli Uffici in condizione di accertare qualcosa di più rispondente alla realtà economica attuale.

Siamo perfettamente d'accordo anche sul principio della motivazione che deve presiedere finalmente all'istituto dell'accertamento, senza la quale l'accertamento stesso è passibile di nullità in seguito all'eccezione promossa dal contribuente davanti alla Commissione di primo grado. Tutto questo è bene, però, occorre, onorevole Ministro, precisare quale portata ed ampiezza debba avere tale motivazione, perchè è chiaro che se l'Ufficio si trova di fronte ad una denuncia analitica e circostanziata dei redditi, come giustamente pretende l'attuale legge, allora non potrà e non dovrà opporre se non un accertamento del pari rigorosamente analitico, e non già una parvenza di motivazione basata sul solito generico frasario che l'Ufficio, anche ad onta delle prescrizioni della riforma Vanoni, ha continuato ad usare e abusarne fino ad oggi. Perchè diversamente, una delle due, onorevoli colleghi: o il contribuente accetterà di trattare e di definire in base a quel tipo di accertamento genericamente motivato che noi tutti conosciamo, ed allora il principio della motivazione resterà del tutto inoperante. Oppure egli contesterà davanti alla Commissione ed allora l'Ufficio, in base al disposto dell'articolo 1-*a*) del disegno di legge, avrà tutta la possibilità di integrare o addirittura di modificare l'originaria motivazione impugnata come insufficiente dal contribuente. A mio avviso il pericolo sorge appunto dal fatto che l'Ufficio può attendere per tutto il corso del giudizio di merito e cioè fino a quindici giorni dalla chiamata davanti alla Commissione di secondo grado, per modificare la propria motivazione, che tuttavia il contribuente potrà conoscere a distanza di soli quindici giorni dalla chiamata davanti al secondo grado di giudizio di merito. Questo in pratica significa far perdere un grado di giudizio al contribuente, e lascia soprattutto agli Uffici la possibilità di adagiarsi nel comodo *quieta non movere,* persuasi che alla motivazione generica che è stata posta come base del primo accertamento potranno fino all'ultimo momento sostituire la motivazione meno generica.

A me sembra quindi che, pur apprezzando pienamente la facoltà per l'Ufficio di integrare il precedente accertamento sulla scorta di nuovi elementi che emergano nel corso del giudizio di merito davanti alle due Commissioni, sia tuttavia necessario, se si vuole che l'obbligo della motivazione diventi una cosa seria, che essa motivazione sia già completa in tutti i suoi elementi nell'originario avviso di accertamento, sempre laddove il contribuente si sia fatto parte diligente nel denunciare analiticamente le fonti dei suoi redditi. Tanto più che l'Ufficio, per fare le cose bene, ha sempre davanti a sè tre anni di tempo oltre l'anno in cui la dichiarazione venne presentata dal contribuente. Ciò per evitare una inutile contestazione davanti alle Commissioni giudicanti che dovranno giudicare su una materia così indeterminata, fluida e piena di insidie. Si opponga quindi fin dall'inizio, al contribuente che ha denunciato analiticamente, una precisa richiesta analitica da parte del-

l'Ufficio. Se voi farete questo con delle opportune circolari, eviterete una massa enorme di contenzioso.

BERTONE. Sempre che la dichiarazione del contribuente sia motivata.

RODA. L'ho premesso.

Io consento pienamente su un altro punto fermo della nuova legge. Per il passato la facoltà di rivedere il concordato era demandata alla sola Commissione giudicante e ciò dietro segnalazione dell'Ufficio.

Con la nuova legge, invece, finalmente i compiti vengono rigorosamente e nettamente suddivisi, e, qualora insorgano dei nuovi elementi di apprezzamento, è lo stesso Ufficio finanziario che ha la facoltà di rivedere e porre nel nulla il cosiddetto concordato e di mandare tutto davanti alla Commissione; con il che vengono definitamente divisi i compiti: all'Uf- l'Ufficio quello di accertare e alla Commissione, quello, e solo quello, di giudicare.

Tutto ciò è veramente un bene; però andrebbero posti dei limiti, a mio sommesso avviso, alla facoltà concessa all'Ufficio di rivedere il cosiddetto componimento bonario. Non possiamo lasciare sempre tutto in sospeso, e contribuente e fisco, perchè da questo ne scapiterebbe la stessa finanza del nostro Paese. Non possiamo lasciare tutto nel limbo per diversi anni, per 3, 4 o 5 anni talora: occorrerebbe, a mio parere, porre dei limiti a questo diritto del fisco — giustissimo diritto, che non neghiamo, che abbiamo appoggiato validamente in Commissione finanze e tesoro — di rivedere lo stesso concordato, che oggi si chiama adesione del contribuente. Io trovo che sarebbe equo, giusto, ragionevole e soprattutto, signor Ministro, pratico riservare al fisco la facoltà di rivedere ed annullare il concordato soltanto nel caso in cui la differenza fra il reddito già concordato e quello che, in base al nuovo accertamento, riuscirebbe accertabile sia poniamo del 20 per cento. Quando questa differenza è superiore al limite di franchigia che vorremo stabilire, si lasci all'Ufficio la possibilità di rivedere il concordato; quando invece è inferiore al detto limite si lasci una certa garanzia, anche al contribuente, che non sarà disturbato per l'avvenire.

E questo, badate bene, è soprattutto nell'interesse del fisco, è soprattutto nell'interesse della finanza del Paese, per il fatto che il contribuente, trovandosi garantito, almeno in quei limiti dettati dalla sua coscienza di contribuente, sarà più spronato ad accettare e firmare anzichè resistere, in quanto sa che, almeno entro quello scarto che non può mai essere superiore al 10 oppure al 15 per cento, il suo concordato rimarrà fermo. Ciò avrà una ripercussione psicologica assai favorevole nei confronti del contribuente, il quale sarà da ciò sollecitato a concordare e non a resistere come potrebbe fare domani, se non venisse accettato questo nostro emendamento che noi avremo l'onore di proporre.

Un'altra incongruenza è contenuta nell'articolo 2: in esso si stabilisce che, anche in caso di adesione del contribuente, la dichiarazione dell'articolo 81 della legge 11 luglio 1907 deve contenere, a pena di nullità, tre elementi ritenuti indispensabili, e cioè: 1) richiamo alla dichiarazione del contribuente, e ciò è giusto; 2) indicazione della fonte produttiva del reddito; 3) indicazione degli elementi in base ai quali è stato determinato l'ammontare dell'imponibile. Trovo giustissimo che si precisino questi tre elementi nella dichiarazione dell'ufficio; però, ricordo che la declaratoria di nullità deve essere richiesta dal contribuente, ove mancasse uno solo di questi tre elementi, entro e non oltre il minimo termine di trenta giorni dall'avvenuta adesione. Ora, mentre il contribuente che firma e si accorge che manca uno solo di questi tre elementi, ha il diritto di adire alla Commissione ed impugnare il concordato, però ha soltanto trenta giorni di tempo, il fisco invece ha davanti a sè ben due anni oltre quello del concordato, che in pratica possono quindi diventare anche tre anni, per eccepire al contribuente — ed è questa l'incongruenza che non mi so spiegare — la nullità formale di un atto posto in essere dallo stesso ufficio al quale unicamente si deve far risalire l'omissione di uno o più di questi elementi ritenuti rituali per l'efficacia del concordato. Il contribuente ha tempo trenta giorni, l'ufficio che ha omesso, volontariamente o no, uno solo di questi tre elementi ha davanti a sè due anni per porre nel nulla il concordato oltre quello

della firma. In altre parole diamo all'ufficio la facoltà di chiedere la nullità per un vizio di forma di cui l'ufficio stesso è responsabile entro limiti di gran lunga assai più vasti di quelli concessi al contribuente. Per questo motivo noi ci riserviamo di proporre un emendamento. Osservo anche che se il fisco vuole impugnare il concordato ha tutto il tempo e non ha bisogno di ricorrere a questo mezzuccio che lo scredita davanti al contribuente. Il fisco ha davanti a sè tre anni dopo la dichiarazione del contribuente e questo servirà inoltre a stimolare il fisco a non attendere l'ultimo momento per chiamare davanti a sè il contribuente, così come è purtroppo accaduto alla chiusura dell'anno solare 1954 quando si è dovuto provvedere all'ultimo momento a chiamare i contribuenti per la dichiarazione del 1951 e ciò evidentemente è andato a scapito della qualità del componimento bonario. Proporremo pertanto di emendare il terzo comma dell'articolo 2.

E veniamo al nuovo istituito del giuramento, all'articolo 3, che potrebbe anche essere approvato. Trovo però assai strano che il giuramento non diventi vincolante proprio per l'organo giudicante che lo ha espressamente richiesto. La Commissione richiede il giuramento però si riserva di decidere come meglio crede. Ed allora per quale motivo impegnare il contribuente davanti a sè con un atto così solenne come è il giuramento quando poi può non tenerne alcun conto? Questo secondo me è un incentivo a giurare con riserva mentale! Il giuramento dovrebbe far fede, salvo prova di falso e va quindi sottratto al giudizio discrezionale dell'organo giudicante salvo la facoltà da parte di questo di impugnativa, appunto per falso. Ma chiamare a giurare e non tenerne conto significa invogliare a giurare il falso. Anche per questo motivo noi proporremo un emendamento all'articolo 3 e ciò anche per conferire al giuramento quella solennità e quel prestigio di cui deve essere necessariamente circondato questo grave ed impegnativo istituto. Altro argomento di grande importanza è costituito dalla regolamentazione delle scritture contabili. L'articolo 4 pretende che i libri e le scritture contabili abbiano a tenersi secondo il modello di dichiarazione vigente all'inizio dell'esercizio annuale, il che può anche significare che di anno in anno, questo modello può variare in tutto o in parte. Per chi abbia anche soltanto una infarinatura superficiale delle scritture contabili è facile capire subito quanto vincolativa oltre limite sia questa norma. Non dimentichiamo infatti che ogni impresa possiede peculiari caratteristiche che la distinguono da tutte le altre imprese, ancorchè affini, ed in ogni impresa si sceglie quel sistema di contabilità che più si ritiene idoneo, non già sempre a frodare il fisco, ma bensì per le proprie esigenze economiche, organizzative e statistiche. Ora il voler imporre un medesimo abito dello stesso taglio a tutte le aziende a me sembra eccessivo. Il fisco del resto è già convenientemente tutelato dalle altre norme cautelative contenute negli articoli 4, 4-*a*), 4-*b*), 4-*c*) e 4-*d*) sulle quali io concordo pienamente. Il successo di un provvedimento legislativo risiede appunto nella serietà di esso; se si tenta di chiedere troppo il provvedimento legislativo rischia di fare la fine delle grida di manzoniana memoria che per volere troppo non ottenevano nulla! Su questo punto dobbiamo intenderci. Noi non ci opponiamo a che questa legge passi, anzi vogliamo che sia approvata ma che con la sua approvazione nasca una creatura viva e vitale la quale abbia lunga e prospera vita dinanzi a sè. Io proporrò quindi un emendamento all'articolo 4 nel senso di eliminare « in conformità al modello di dichiarazione vigente all'inizio dell'esercizio annuale ».

Noi dobbiamo limitarci ad imporre la tenuta di regolari e precise scritture contabili: così stando le cose, diverrà molto facile per l'ufficio, ove lo voglia, scoprire le infedeltà e le menzogne delle doppie contabilità, ma non imponiamo un modello che è un supplemento di rigore eccessivo ed al quale io sono contrario.

Molte perplessità fanno sorgere in me le norme del numero 4 dell'articolo 4 riguardanti la tenuta delle registrazioni di magazzino. Sono il primo a convenire che le frodi fiscali di maggiore entità si operano nella valutazione di fine esercizio del Monte merci. Chi di noi ignora che il conto delle merci e dei prodotti finiti o non, è, per la elasticità che è insita nei criteri di sua valutazione, la voce

che maggiormente si presta a sofisticare il bilancio ed anzi è l'ancora di salvezza cui si aggrappano quei contribuenti che intendono frodare il fisco? Però il libro magazzino così come si vuole imporre, si tradurrà in un inutile aggravio per le piccole imprese e sarà invece uno scherzo per le grandi imprese. Mentre in pratica sarà relativamente facile per il fisco rendere operante le norme nei confronti delle piccole imprese, il cui controllo dei libri magazzino non sarà opera eccessivamente difficile; le difficoltà si riscontreranno invece nei confronti delle grandi imprese, per i cui attrezzatissimi uffici di ragioneria diventerà uno scherzo tenere i libri di magazzino così come prescrive il punto 4 dell'articolo 4, per cui, sotto un apparente rispetto della forma vi sarà tuttavia magari un'alterazione nella sostanza. Ma, signor Ministro, guardiamo in faccia alla realtà: crede lei che i suoi funzionari sapranno domani individuare le alterazioni di qualità e quindi di valore, volutamente inserite nelle tenute delle scritture di magazzino delle grandi imprese ove vi sono infinità di prodotti e quindi di voci? Ma lì non c'è il libro di magazzino, c'è una complessità di libri di magazzino distribuiti magari in tutte le filiali. Bisognerebbe proprio che il funzionario fosse onniscente per poter valutare e quindi controllare la esattezza delle mille voci che formano la elencazione del Monte merci delle grandi imprese, per cui il controllo delle registrazioni di magazzino diventerà, per il fisco, assai difficile, per non dire praticamente impossibile.

Comunque l'attuazione pratica di tali norme che regolano le scritture contabili ci suggerirà in avvenire le eventuali modifiche.

Vi è poi un altro punto eccellente introdotto nella presente legge. Tutti sappiamo che il caso più frequente di frode fiscale nelle scritture contabili si manifesta con la cosiddetta doppia contabilità. Veramente saggia, dunque, è la norma per cui si istituiscono le bollette di pagamento della tassa di concessione governativa, i cui estremi debbono essere indicati nella dichiarazione di reddito, unitamente alla dichiarazione dei libri contabili. Tutti gli anni dunque si dovrà dichiarare quali libri contabili si possiedono e portare gli estremi delle bollette di versamento, che debbono essere presentate ogni qualvolta si fa vidimare un libro di contabilità. Mi sono permesso però di dimostrare in Commissione, e c'è voluto un po' di tempo data la complessità della materia, come anche con questo sistema, la doppia contabilità non si elimini del tutto e quindi non mi ripeterò.

Per me la soluzione perfetta, che elimina ogni possibilità di frode in materia è rappresentata da un'apposito schedario, tenuto a cura dell'Ufficio delle imposte dirette presso cui ha il domicilio fiscale l'impresa, in cui vengono annotati semplicemente i libri contabili prima che essi siano posti in uso. Allora per l'ufficio accertatore non ci sarà dubbio alcuno, perchè sarà sufficiente controllare lo schedario prima dell'ispezione fiscale per conoscere il numero dei libri fatti vidimare: risulteranno diciotto libri vidimati, ad esempio. Ed allora il funzionario si limiterà a pretendere di vedere allineati sul tavolo tutti i diciotto libri contabili: ove ce ne fosse uno solo di meno ecco che sarebbe scoperto l'inganno. Capisco che questo non è applicabile presentemente, perchè occorre un certo tempo ed un certo tipo di organizzazione; però come raccomandazione vi dico che, siccome la faccenda della bolletta di pagamento della tassa di concessione governativa si presta ancora a qualche frode, è opportuno che studiate questo semplice sistema che naturalmente investe una certa organizzazione negli uffici fiscali.

Vi è, poi, la questione della sottoscrizione della dichiarazione annuale da parte del capo contabile anche quando esso è persona distinta da quelle che hanno la rappresentanza legale dell'azienda. Guardate che è un provvedimento molto grave e quindi occorre rifletterci bene.

Problema, dicevo, che oltre ad essere assai grave pone anche in essere tutta una serie di rapporti tra amministratori ed impiegati, perchè non dimentichiamo che il capo contabile ove non sia amministratore è un funzionario, è un dipendente. Se è amministratore allora è giusto sia obbligato a firmare, ma se non è amministratore, perchè lo vogliamo mettere in croce? Una delle due, o il capo contabile per mantenere il posto si piega alla volontà del suo principale, e questo avverrà nella maggior parte dei casi, ed allora noi gli chiederemmo un'inutile e falsa attestazione sulla dichiara-

zione annuale, oppure il digente non sottoscriverà ed allora proprio noi lo porremo nella triste situazione di dover rinunciare al pane, per non rinunciare alla propria coscienza.

Pertanto proporrei di emendare il testo dell'articolo 5 esonerando dall'obbligo della firma le persone preposte alla contabilità, quando naturalmente esse non abbiano anche la qualifica di amministratori.

Assai bene il disposto dell'articolo 6 il quale sancisce la facoltà degli uffici finanziari di richiedere alle banche non solo i saldi passivi di fine esercizio, ma altresì la specificazione di tutti gli altri rapporti debitorî e creditorî, nonchè la natura e la misura delle garanzie prestate da terzi. Questo era il settore, infatti, che si prestava ai più gravi abusi con l'inclusione nei bilanci di passività verso Istituti di credito magari del tutto inesistenti ed ottima cosa quindi, in relazione alla importanza e delicatezza della materia, le facoltà attribuite al Ministro di disporre opportuni controlli sulle aziende di credito, diversamente, senza la possibilità di un efficace controllo, data la mole degli interessi in gioco, questa norma diventerebbe priva di efficacia e rischierebbe veramente di rimanere inoperante.

Io non vedo, d'altra parte, in che cosa consista la violazione del segreto d'ufficio bancario, dal momento che è lo stesso contribuente il quale dichiara spontaneamente il suo rapporto di debito e di credito verso la banca.

Semplicemente allora sorge il diritto in chi deve considerare il bilancio di accertarsi così come ha il diritto di farlo per le altre poste positive o negative del bilancio, se veramente questo denunciato rapporto verso l'istituto di credito esiste o non esiste. Dov'è quindi questa violazione del segreto bancario, che ha fatto spargere fiumi d'inchiostro ai più diffusi giornali economici del nostro Paese? È giusto signor Ministro che quando il contribuente dichiara sappia che esiste un controllo preciso e che, ove si arrischiasse in una falsa dichiarazione, potrà incorrere nei rigori della legge. L'articolo 12 riguarda la tassazione delle cosiddette *redevances* che sono poi gli utili conseguiti da stranieri nel nostro Paese per cessione di brevetti, marchi ecc. ecc. Però detta disposizione non prevede il caso di accordi internazionali esistenti con alcuni Paesi, ad esempio la Francia, la Germania e qualche altro paese ancora, per cui ogni Stato tassa i suoi sudditi anche per gli utili conseguiti in altri paesi le *redevances*.

Per evitare quindi una doppia tassazione occorrerà emendare detto articolo nel senso di esentare dalla tassazione quei soggetti di imposta che appartengo agli Stati coi quali già vige un preciso accordo che regola detta materia.

Un altro punto, molto importante che è stato discusso in Commissione, è quello che concerne la disciplina del versamento diretto in tesoreria limitatamente per la C 2, applicato alla sola imposta di ricchezza mobile in categoria C 2 (stipendi e salari): ne convengo, esso si sarebbe tradotto in un vantaggio soltanto per le grandi imprese ed in un onere talvolta notevole, per i piccoli operatori econonomici, che hanno pochi dipendenti e quindi modeste imposte da versare. Non se ne è fatto nulla, ed è stato un bene perchè si tratta anche di una materia che investe i contratti attualmente in corso fra Stato ed Esattorie, materia che giustamente è stata depennata da questo disegno di legge ma che però deve essere regolamentata al più presto possibile con una visione ampia e panoramica di tutto il complesso problema del versamento diretto in Tesoreria, cui io sono, in linea di principio, favorevole, come dissi altre volte in quest'Aula, perchè ciò comporterà il notevole sgravio degli aggi esattoriali e quindi l'eliminazione graduale di una intermediazione (quella dell'Esattore) che và eliminata.

Ciò però col tempo; ma prego quindi l'onorevole Ministro di dedicare la sua attenzione a questo problema che è nuovamente riaffiorato nel corso della discussione della presente legge in commissione.

Una novità introdotta con l'articolo 14 che io definisco senz'altro moralizzatrice dei bilanci, è data dal fatto che, mentre precedentemente i maggiori valori dell'attività iscritti in bilancio, purchè non distribuiti o non passati ad aumento di capitale, non erano oggetto di tassazione, ora invece lo sono. Principio equo che noi approviamo.

Trova pure la incondizionata nostra approvazione un'altra novità introdotta con l'articolo 16. Attualmente gli utili dei precedenti

esercizi potevano essere iscritti in bilancio senza per questo formare oggetto di tassazione. Ciò avveniva normalmente nei casi tipici di voluta evasione fiscale, nei casi di svalutazione di magazzino, che costituivano vere e proprie riserve occulte, le quali rispuntavano nei bilanci successivi ed andavano indenni da tassazione. Giusta quindi la norma introdotta per cui questi utili, allorchè riaffiorano, anche solo in bilancio, saranno oggetto di tassazione.

L'articolo 16 sarà oggetto di un mio emendamento per quanto riguarda il passaggio dal vecchio regime al nuovo regime fiscale il quale potrebbe dar luogo a degli inconvenienti cui occorre porre riparo.

Mi sono ribellato in Commissione e dichiaro quindi di non sentirmi di approvare il principio innovatore introdotto dall'articolo 20 con cui si stabilisce che le società e gli enti tassati in base a bilancio hanno la facoltà di portare l'ammontare della perdita di un esercizio in diminuzione del reddito degli esercizi successivi per un quinquennio. Troppa grazia, Sant'Antonio! C'è in me il timore, forse dell'uomo politico, dettato dalla diffidenza verso alcune norme che forse mirano alla tutela dei grandi contribuenti. Ecco che con un solo articolo si apre la gabbia dalla quale il topo può scappare.

GIACOMETTI. L'elefante, non il topo!

RODA. Principio assai grave, e non tanto perchè lede la cosiddetta autonomia di bilancio, quanto e soprattutto per considerazioni di portata pratica perchè essa norma può prestarsi ad una serie di abusi.

Anzitutto incominciamo con l'intenderci: che cosa si vuol dire con la parola « perdita », così come è scritta nel nostro disegno di legge? Perdita economica o perdita fiscale? perchè sono due concetti ben distinti e la perdita economica non coincide mai, o quasi mai, con la perdita fiscale solo che si ponga mente alle spese non detraibili. Io, per esempio, posso chiudere il mio bilancio economicamente con una perdita di 100.000 lire, però, se dovessi pagare poniamo 200.000 lire di imposta, ecco che per il fisco non vi sarebbe perdita nel mio bilancio, ma un utile di 100.000 lire.

D'accordo su questo punto? Ed allora, se siamo d'accordo su questo (e non potremmo non esserlo), dobbiamo essere precisi nella formulazione e stabilire che cosa si vuol intendere con la parola « perdita ». Io suggerirei di dire « perdita fiscale »; avremo in tal modo risolto il problema.

Altro punto: perchè le società tassate in base al bilancio hanno la possibilità di far ricadere nei 5 anni successivi l'eventuale perdita di un esercizio e i privati, ancorchè tassati in base a bilancio, hanno davanti a sè soltanto 3 anni? Per quale motivo questa disparità di trattamento tra il privato che chiede di essere tassato in base al bilancio e la società? Perchè tanta tenerezza e tanta indulgenza per le società? Dal momento che la base di tassazione è il bilancio, si dovrebbero stabilire o 5 anni per tutti o 3 anni per tutti; questa disparità non la so proprio giustificare!

Però l'obiezione principale, onorevole Ministro, è un'altra, ed è questa: se io fossi certo che le tassazioni, anche in base alla nuova legge, verranno effettuate al 100 per cento, se io fossi certo, in altre parole, che con la nuova legge nulla più sfuggirà al fisco, allora sarei del parere di accantonare la questione dell'autonomia del bilancio e di considerare il ciclo economico di un'impresa, anche nei riflessi fiscali, non già limitato ad un anno solare, ma diluito in due o tre esercizi; ma — ahinoi! — così non sarà, ed anche la efficacia delle nuove norme che stiamo per approvare non sarà tale da poter consentire di tassare al 100 per cento gli utili delle imprese. Sieti certi di poterlo fare, in cuor vostro? Certamente no.

Ed allora, che cosa succederà? Noi riusciremo semplicemente a tassare una porzione, anche alta, di reddito, però, ogni qualvolta l'impresa si troverà nella condizione di perdere, state certi che essa sarà in grado di documentarvi la sua perdita al 100 per cento e vi infliggerà la sua perdita sino all'ultimo centesimo sugli eventuali utili futuri che voi, e non per colpa vostra, intendiamoci, non sarete riusciti a tassare integralmente.

Questo non va; io non faccio questione quindi dei 3 o dei 5 anni, non faccio neppure la questione formale dell'autonomia del bilancio: vi dico soltanto: aprite bene gli occhi su questa scappatoia che permetterà domani alla grande impresa di dimostrarvi le perdite, ed è facile

farlo, con le sue scritture contabili che, in questo caso, oh sì, vi verranno integralmente esibite. Due pesi e due misure: incassare alla metà o per i tre quarti e pagare per intero.

Signori del Governo, io trovo che questo articolo è soprattutto, volutamente o non, estremamente ingenuo!

Ultimo ma scottante argomento, quello delle sanzioni pecuniarie e corporali. Io trovo che, circa le sanzioni pecuniarie non ha senso alcuno stabilire un limite minimo e un limite massimo perchè il limite massimo di 300.000 lire non dice niente. Ci sono degli evasori che a cuor leggero possono benissimo correre il rischio di pagare le 300.000 lire quando si può sperare di farla franca per evasioni di diecine di milioni. Che significato può avere in tal caso un limite massimo di 300.000 lire? Bisogna portare questo limite molto più in alto. Nello stesso tempo a me sembra ingiusto il limite minimo di 30.000 lire. Un professionista che affidi alla propria segretaria una denuncia della C 2 si può trovare a dover pagare 30.000 lire per una evasione che riguarda una cifra molto inferiore. Quindi non si parli di limite minimo, ma si dica che la penalità non può essere superiore all'imposta evasa perchè ci sono evasioni così minime e trascurabili per cui infliggere il pagamento di 30.000 lire significa penalità del tutto ingiustificata in rapporto alla trascurabile entità della evasione talvolta involontaria.

Arresto. E perchè sei mesi? Io credo che nel nostro paese pullulino i Montagna che preferiscono rischiare la galera per sei mesi, con tutti i *confoits* che essi possono avere, quando si tratta di irridere al fisco e di passarla liscia per anni ed anni senza pagare un centesimo in attesa che il Fisco, col decorrere del tempo, per intervenuta prescrizione, perda i suoi diritti. Stabiliamo perciò una pena superiore ai sei mesi, qualche annetto magari, così come succede negli Stati Uniti d'America dove si passano magari, degli anni in carcere quando si evade il fisco! Ecco perchè il limite massimo di sei mesi mi sembra un limite da rivedere.

Un'altra cosa che ha molta importanza. Di volta in volta io ho fatto il pubblico ministero e l'avvocato difensore di questa legge e ciò a seconda dei punti che ho considerato.

Che cosa dice l'articolo 23?

Vedete, signor Ministro ed egregi colleghi, in fatto di pene restrittive della libertà personale bisogna essere molto precisi! E questo per non correre il rischio di mettere in galera un tale che non ci deve andare, magari lasciando fuori i grossi evasori, gli evasori di professione. Cosa dice la legge? La legge parla di arresto fino a 6 mesi per omessa dichiarazione di redditi « accertati » di oltre i 6 milioni. Reddito accertato non vuol proprio dire reddito conseguito e quì si rischia di lasciare all'arbitrio di un funzionario di spedire in galera un cittadino. Supponiamo che un funzionario qualsiasi accerti un reddito di 6 milioni superiore alla sua dichiarazione, onorevole Ministro — mi permetta di fare questa ipotesi —; ed allora ecco che lei, salvo l'immunità parlamentare, può finire in galera. Allora cerchiamo di essere più precisi e non usiamo la dizione « accertare un reddito » poichè in sede di contenzioso può avvenire che l'ufficio stesso ammetta di avere commesso un grosso errore in materia di valutazione del reddito che si sa bene essere materia molto fluida. Vediamo di essere precisi nel linguaggio quando ne va di mezzo il Codice penale e quindi invece di dire « accertati », usiamo la dizione « accertati definitivamente ». Sarà sufficiente questa aggiunta per non far correre ad un galantuomo il rischio di andare in prigione ad arbitrio di un qualsiasi funzionario degli uffici finanziari.

Ultima osservazione che pongo all'attenzione dell'onorevole Ministro e dell'onorevole Sottosegretario che so molto esperto in questa materia: che sorte avranno le dichiarazioni tardive? Le dichiarazioni tardive attualmente sono considerate come non presentate. Supponiamo che un contribuente qualsiasi, il quale ha presentato le quattro denunce Vanoni per gli anni passati, dimentichi di presentare la quinta e poi magari faccia, a suo tempo, la sesta. Per voi questi è un evasore? Io penso che evasore integrale debba essere considerato colui che non ha mai presentato denuncia alcuna. Certo, questa norma deve essere applicata in modo giustamente severo ed essa ap-

punto commina delle penalità corporali per coloro che frodano il fisco per somme ingentissime. Con questa norma si vuole colpire l'intenzione del contribuente di sfuggire al proprio dovere, si vogliono colpire in altre parole, tipi come il Montagna che per lunghi anni non hanno presentato dichiarazione alcuna. Ma quando si tratta di una dichiarazione non presentata, però inserita in una serie di dichiarazioni regolarmente presentate, allora io penso che non si debba nè si possa parlare di mancata dichiarazione; tutt'al più si potrà considerarla come una dichiarazione tardiva. Qui occorre che il Ministro chiarisca esplicitamente quale portata si deve dare alle parole « omessa dichiarazione » così come le troviamo nell'articolo 23 e se la dichiarazione tardiva cade o no sotto le sanzioni penali restrittive della libertà personale. Anche per il fatto che, in simili casi è assurdo pensare di sfuggire al fisco dal momento che la propria posizione è già schedata.

Mi sono permesso, signor Ministro ed egregi colleghi, di intrattenermi anche diffusamente su questa complessa e vastissima materia e dire il pro' ed il contro su questa legge, il che sta a significare come mi sia sforzato di restare nei limiti della più assoluta obiettività. Ma quel che soprattutto occorre (e qui chiudo il mio intervento e chiedo scusa e ringrazio tutti gli onorevoli ascoltatori) si è che una volta tanto si faccia sul serio. Sapete perchè in pratica la legge Vanoni, che pur conteneva del buono, si è risolta come tutti sappiamo, per cui sentiamo oggi il bisogno di una nuova legge tributaria sulla stessa materia? Perchè non è stata integralmente applicata. Facciamo allora in maniera che questa legge venga applicata; imponiamone l'applicazione a tutti, ai contribuenti per primi, facciamo finalmente di questa legge una giusta legge onde moralizzare il malcostume che ancora è nel nostro Paese. Facciamo di questa una onesta e chiara legge, ma anche una inflessibile legge, e soltanto così avremo servito gli interessi del nostro Paese. (*Vivi applausi dalla sinistra; molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

**Annunzio di interpellanza.**

PRESIDENTE. Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i termini delle divergenze fra l'I.N.A.M. e le organizzazioni mediche e le condizioni attuali del servizio, delle trattative e delle agitazioni.

Chiedo altresì di conoscere le direttive, le intenzioni e le istruzioni del Governo, perchè il servizio sia oggi e in futuro assicurato nella piena efficienza con riguardo alle esigenze e alle necessità dei lavoratori da assistere e alle condizioni di bilancio dell'I.N.A.M. (113).

BRASCHI.

**Annunzio di interrogazioni.**

PRESIDENTE. Si dia ora lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Al Ministro dell'interno, per conoscere quali ragioni di perturbamento grave dell'ordine pubblico hanno indotto il Prefetto di Palermo a proibire l'affissione di un giornale murale della Federazione comunista di Palermo auspicante all'Italia, per nuovo anno — come è diritto e dovere d'ogni cittadino — un Governo che garantisca pace, libertà e progresso, e se lo stillicidio delle proibizioni alle opposizioni di sinistra di avvalersi delle libertà garantite dalla Costituzione, da parte delle Autorità, non rappresentino arbitrio ed illegalità partigiani, mentre le mura d'Italia sono piene di manifesti della democrazia cristiana intimidatori, diffamatori ed incitanti ad atti di violenza contro le opposizioni di sinistra (521).

NASI.

Al Ministro delle finanze, per sapere se non ritenga meglio rispondente a esigenze sociali e più conveniente per l'erario applicare il contributo per il soccorso invernale sui biglietti

per gli spettacoli teatrali e cinematografici dei giorni feriali anzichè per i festivi. Infatti, il criterio oggi seguìto, colpisce le categorie lavoratrici alle quali è consentito di concedersi uno svago, specialmente nelle ore diurne, solo la domenica. Naturalmente il contributo dovrà essere conservato ed anzi aumentato, per le « prime » in qualunque giorno effettuate. Oltrechè riparare un'evidente ingiustizia a danno degli spettatori meno abbienti, il mutato criterio di applicazione del « soccorso » procurerebbe un maggior gettito in quanto che gli incassi dei teatri e dei cinema delle sei giornate lavorative, superano, complessivamente, quelli delle domeniche (522).

FERRETTI.

Ai Ministri delle finanze e dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare di fronte alle pubblicazioni dei redditi imponibili accertati, ai fini dell'imposta di famiglia, dal comune di Roma, nei confronti dei più noti « divi » del cinema. Questi vengono tassati su redditi oscillanti tra i 2 e i 12 milioni annui mentre è a tutti noto che i loro compensi per ogni film raggiungono e, talora, superano i 50 milioni, ciò che permette loro di guadagnare centinaia di milioni all'anno. Sembrerebbe questa una occasione propizia offerta al Governo per agire, finalmente, con salutare energia, contro lo scandaloso dilagare delle evasioni fiscali (523).

FERRETTI.

Al Presidente del Comitato dei Ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere se è a conoscenza della sospensione dei lavori per la costruzione della strada San Giorgio Albanese-San Giacomo di Acri finanziata dalla Cassa ed affidata all'Opera Sila e che doveva essere completata fin dal settembre 1954; per conoscere i motivi della detta sospensione che ha buttato sul lastrico un centinaio di lavoratori proprio nel periodo in cui avevano maggior bisogno di lavoro e che minaccia di fare distruggere i lavori finora eseguiti; per sapere infine, quali provvedimenti intenda prendere perchè i lavori vengano ripresi al più presto (524).

SPEZZANO.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza del disservizio dell'Ufficio comunale del lavoro di Savelli (Catanzaro), della faziosità del suo titolare e delle angherie e continue discriminazioni cui vengono sottoposti i lavoratori. Più particolarmente se è a conoscenza che il collocatore ha denunziato all'Autorità giudiziaria i lavoratori Fazio Salvatore, Fazio Michele, Pontieri Salvatore e Rizzo Pietro e se non ritiene indispensabile ed urgente sostituire detto collocatore che, con la sua condotta, costituisce una continua minaccia per l'ordine pubblico (525).

SPEZZANO.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere se crede ispirata alle nobilissime tradizioni d'arte di Venezia, e in relazione con la grandissima importanza nazionale e internazionale della Biennale di Venezia, che riverbera la sua luce su tutto il mondo dell'arte e della cultura, la nomina a Presidente del detto Ente autonomo del signor comandante Massimo Alessi, soldato e commerciante probabilmente competente, ma certamente inidoneo a coprire una carica così importante ed impegnativa, scelta avvenuta con la perpetuazione del sistema poco educativo della spartizione tra gli appartenenti al quadripartito di quanto vi è di più caro e di più sacro nel patrimonio artistico e culturale del nostro paese (526).

GIACOMETTI, CIANCA, MANCINELLI.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere con urgenza quali criteri l'hanno guidato nella scelta del nuovo presidente dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia »; quale « chiara fama » deve ravvisarsi nel comandante Massimo Alessi da consentirgli di essere designato a dirigere il massimo organismo artistico e culturale internazionale; quali motivi l'hanno indotto a non tener alcun conto del voto più volte espressogli da artisti e uomini di cultura italiani, di ogni tendenza estetica e di ogni ideologia politica, di chiamare a presiedere la Biennale una personalità di chiara fama nel mondo della cultura, la quale potesse fornire a tutti coloro, italiani e stranieri, che

sono interessati alle attività della Biennale stessa, garanzia di competenza e imparzialità nella direzione dell'Ente, e si adoperasse attivamente a risolvere la crisi organizzativa in cui questo si dibatte e la cui gravità, non soltanto viene sottolineata continuamente da artisti e uomini di cultura, ma è stata riconosciuta, in più di una occasione, dallo stesso Parlamento (527-*Urgenza*).

CERMIGNANI.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'interno: perchè faccia conoscere quali urgenti provvedimenti intende adottare nei confronti del prefetto di Trapani, dottore Alfredo Correra, il quale, fra le tante arbitrarie ed odiose iniziative sue di questi giorni, ha osato, con stile goffamente autoritario, rivolgere ai sindaci dei Comuni della Provincia la circolare n. 2420/Gab. del 12 novembre 1954 nei seguenti termini: « Ho rilevato che è invalsa l'abitudine da parte delle SS. LL. di tenere corrispondenza direttamente con i vari Ministeri e Assessori regionali. Tale abuso, oltre a costituire una evidente inosservanza del preciso dovere degli uffici dipendenti di corrispondere con gli Enti superiori per il normale tramite gerarchico, mette questa Prefettura nella condizione di non poter seguire lo sviluppo delle varie pratiche, specie nel campo dei lavori pubblici alla cui realizzazione mi sento impegnato non meno delle SS. LL. e quindi di non poter intervenire presso gli Enti competenti, come tante volte richiesto dalle SS. LL. medesime ».

« Ciò stante, invito le SS. LL. a volere, per l'avvenire, astenersi dal continuare in tale abuso e, per i casi in cui è autorizzata espressamente la corrispondenza diretta con gli uffici superiori, a darne conoscenza allo scrivente. Gradirò un cenno di assicurazione ».

Rilevando così, il detto funzionario, un detestabile spirito reazionario assolutamente intollerabile, che va energicamente condannato e represso se non ci si vuole rendere complici di gravi attentati alle autonomie e alle prerogative dei consigli comunali democraticamente e liberamente eletti dalle popolazioni, oltraggiando altresì le funzioni degli eletti dal popolo (528-*Urgenza*).

ASARO.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere i suoi intendimenti in ordine alla rivalutazione del compenso notturno e alla estensione a 26 giorni del congedo annuale al 13° e 14° grado dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato (529).

JANNUZZI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere se non consideri arbitraria l'azione del questore di Palermo, il quale ha fatto asportare dall'edicola dove era esposto un foglio supplemento del giornale « Patria indipendente » edito a Roma e diffuso in tutta Italia, n. 24 del 19 dicembre 1954. Lo stesso Questore successivamente ha fatto portare via il numero intero dello stesso giornale, chiedendo le generalità del gestore dell'edicola. Infine invitava il gestore a presentarsi in ufficio (530-*Urgenza*).

LUSSU.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro degli affari esteri, per conoscere: dal primo se non ritenga eccessivi gli incitamenti del rappresentante degli Stati Uniti, signora Luce, per sviluppare la politica anticomunista da lui adottata; dal secondo se non ritenga che l'ambasciatore Luce non abbia, ormai, superati i limiti della licenza diplomatica svolgendo una attività continua, molteplice, partigiana e reclamistica che è stata ed è una vera, innominabile ingerenza negli affari interni della Repubblica italiana (531).

NASI.

Al Ministro dei lavori pubblici: si chiede quando potranno essere attuati i lavori di tombamento della Fossa di Polesella, nei comuni di Basaro e Polesella della provincia di Rovigo. Dopo l'alluvione del 14 novembre 1951 venne dimostrato con i fatti la inutilità di questa Fossa, la quale serviva in antico di scarico delle acque del Canalbianco nel fiume Po.

Tutti gli enti pubblici della provincia di Rovigo furono d'accordo per la necessità del suo tombamento, anche per dare lavoro ai disoccupati e reperire terra utile alla produzione.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici dette il suo parere favorevole al tombamento.

Oggi per di più si è compiuta un'opera nuova con un tronco di strada della statale n. 16 che separa il bacino della fossa di Polesella in due vasche che si riempiono di acqua putrida, dannosa anche alla pubblica salute, specie nei mesi estivi.

È urgente eseguire il tombamento e, richiamando le ragioni più volte esposte degli enti interessati, si chiede che il Ministero dei lavori pubblici si pronunci sull'importante argomento (532).

MERLIN Umberto.

Al Ministro delle finanze, per sapere se non ritenga opportuno dare disposizioni precise agli uffici del registro in merito all'applicazione della legge Tupini, in materia di registrazione di contratti di appalto.

Avviene, infatti, abbastanza sovente che taluni uffici del registro applicano la registrazione a tassa fissa dei contratti di appalto solo per i cosidetti « contratti principali » (opere murarie), mentre detta agevolazione non è accordata agli appalti di altre opere e forniture. Questa prassi è in contraddizione con lo spirito della legge: e infatti una recente sentenza della Suprema corte ha stabilito che le agevolazioni citate debbono essere applicate a qualsiasi appalto. Sarebbe pertanto utile precisare una volta per sempre tale principio, ad evitare contestazioni e intralci alle opere di costruzione (533).

TERRAGNI.

Al Ministro dell'interno, per sapere come intenda conciliare l'obbligo che gli compete di attuare e di tutelare effettivamente l'autonomia degli Enti locali, sancita dalla Costituzione, con le ragioni con cui è stato motivato lo scioglimento del Consiglio comunale di Rimini (534).

MANCINELLI.

Al Ministri delle finanze e di grazia e giustizia. Dal 1946 è in corso avanti l'autorità giudiziaria la procedura speciale di confisca dei beni già appartenenti al defunto gerarca fascista Roberto Farinacci.

Dopo varie vicende e lunghissime more di giudizio, nel dicembre 1954 il Tribunale di Cremona, Sezione penale, emetteva ordinanza con la quale sospendeva il processo incoato, ai sensi del decreto-legge 26 marzo 1946, n. 134, inteso alla confisca, vuoi totale, vuoi parziale dei beni, fino ad accertamento definitivo devoluto alla competenza della Sezione speciale della Commissione provinciale delle imposte, del debito tributario, a titolo di avocazione dei profitti di regime.

La maggior parte dei beni Farinacci è costituita da un immobile sito in Cremona, nel quale è destinata una azienda tipografica.

Tutto il patrimonio è tuttora sotto sequestro e la azienda affidata ad una gestione *sui generis* è controllata dal Poligrafico dello Stato.

Poichè gli esasperanti, prolungati indugi, non solo rendono precaria la situazione della azienda tipografica e di più allarmanti le condizioni delle maestranze, ma infirmano la fiducia nel nostro ordinamento giuridico, con pregiudizio dei poteri stessi dello Stato: interrogo gli onorevoli Ministri, per sapere se non intendano intervenire nei limiti della loro competenza e facoltà, onde togliere di mezzo influenze, remore, interferenze che si frappongono ad una rapida soluzione della vertenza.

L'incombente minacciato rischio di un conflitto di giurisdizioni induce ad una lontana indefinita pronuncia di merito con gravissimo pregiudizio degli interessi dello Stato, delle parti private, dei lavoratori e della consistenza patrimoniale in contestazione. Interrogo particolarmente il Ministro delle finanze per sapere se non intenda attraverso una indagine ispettiva, stabilire la consistenza patrimoniale e le risultanze di gestione della azienda tipografica, dal 1945 ad oggi, affidata a commissari nominati dal Tribunale di Cremona, in rappresentanza del sequestratario Poligrafico dello Stato, per accertarne l'operato e trarne conclusioni e indicazioni per una sollecita definitiva sistemazione (535).

ZELIOLI LANZINI, CADORNA, CANEVARI.

*Interrogazioni*
*con richiesta di risposta scritta.*

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritiene necessario far definire urgentemente la pratica « Per il conseguimento

dell'obbligatorietà » presentata dal Consorzio di bonifica e miglioramento fondiario Centa Arroscia con sede in Albenga (provincia di Savona) presentata dal sopracitato Consorzio il 17 agosto 1954 alla prefettura di Savona, approvato dal Consiglio tecnico provinciale il 29 ottobre 1954 e giacente, alla data del 22 dicembre 1954, presso il Ministero dell'agricoltura.

Inoltre l'interrogante chiede se non ritiene necessario l'impegno da parte del Ministero dell'agricoltura per dare un carattere d'urgenza alla pratica in questione ed alle altre conseguenti, considerando che il Consorzio di bonifica e di miglioramento fondiario Centa Arroscia si interessa di un'estensione di circa 190 ettari, dei quali 170 ad orti e frutteti estensivi, 8 circa ad uliveti decadenti, 12 circa a incolto produttivo attualmente sommerso periodicamente dalle acque piovane.

Ben 400 famiglie di coltivatori diretti vivono in questa zona con una superficie aziendale di ha. 0,5.

Si crede utile ricordare anche al Ministero, che molto diligentemente non tralascia occasione per dichiarare i suoi sforzi per andare incontro ai lavoratori della terra, che i contadini di questo comprensorio hanno creato il Consorzio volontario come atto di fedeltà alla loro terra, minacciata da un ulteriore degradamento se non si effettueranno i lavori previsti tendenti a migliorare la zona dal punto di vista culturale, igienico, logistico (973).

ZUCCA.

Al Ministro della difesa, per sapere se è a conoscenza della deliberazione 6 dicembre 1954 del Consiglio comunale di Vigevano con la quale — vista la recente ordinanza del Comando militare territoriale di Milano che, ripristinando servitù militari nella zona finitima al deposito di munizioni in regione Brughiera, ha lasciato l'impressione che si intenda rimettere in funzione lo stesso deposito munizioni, nonostante il ricordo tuttora vivo dell'ultimo scoppio di munizioni avvenuto nel medesimo deposito, e nonostante che tale luogo interessi vivamente lo sviluppo edilizio della città e dei suoi borghi — si invitano le Autorità centrali a provvedere perchè sia revocata la ricordata ordinanza e sia chiaramente escluso ogni proposito di ripristinare il deposito di munizioni nella località indicata; e se non ritiene opportuno di accogliere tale invito, anche per rassicurare in proposito quella cittadinanza (976).

CANEVARI.

Ai Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, per sapere se non ritengano doveroso adibire a Museo cittadino la Rocca Pia, monumento nazionale ora sottoposto a restauri, che il Pontefice Pio II Piccolomini nel Medioevo fece costruire per la difesa e per il decoro di Tivoli, mentre da alcuni decenni è stata declassata a lugubre carcere mandamentale. La città di Tivoli ha urgente bisogno di raccogliere in una degna sede i resti delle sue antiche gloriose suppellettili e vestigia, che ora sono sparsi qua e là con il permanente pericolo di sottrazioni (978).

MENGHI.

Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se ai fini di un più proficuo impiego dei rilevanti mezzi che lo Stato devolve a beneficio dei territori già classificati montani e allo scopo di perseguire una integrale, se pur graduale, soluzione del vasto e complesso problema della montagna, non si ritenga opportuno: 1) riunire e coordinare in un testo unico le varie disposizioni in materia e specie quelle contenute nelle leggi: n. 703, del 2 luglio 1952, n. 991, del 25 luglio 1952, n. 959, del 27 dicembre 1953; 2) modificare i criteri di classifica dei territori montani adottando il parametro del reddito medio per abitante agricolo, o quell'altro che riterrà più idoneo.

Se infatti sono ormai a tutti noti i benefici effetti delle leggi sopra citate, è altrettanto noto che l'applicazione pratica delle stesse ha manifestato delle incongruenze alla cui eliminazione sarebbe ormai doveroso provvedere.

Comuni con floridi bilanci e con ricchi patrimoni beneficiano nello stesso tempo di tutte le suddette provvidenze legislative da cui invece sono stati esclusi altri, quali Foligno e Spoleto, in provincia di Perugia, che versano in pessime condizioni economiche-finanziarie.

I diversi miliardi, che i concessionari di grandi derivazioni di acqua per produzione di forza motrice dovranno versare in base alla legge n. 959, andranno in grandissima parte a beneficio delle già ricche regioni del nord mentre quelle povere del centro-sud diverranno anche a tale titolo maggiormente tributarie, aggravandosi così quello squilibrio, ormai vecchio, dello sviluppo economico-sociale tra nord e centro-sud che si cerca di sanare sia pure in una sola parte, con la provvida legge n. 646 (979).

SALARI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intenda disporre per la sollecita riparazione dei gravi danni subìti dal porto di Mola di Bari durante la violenta mareggiata del 17 novembre 1954, che ha aggravato la situazione di quelle opere marittime che — già efficienti e rispondenti alle esigenze di uno dei più importanti centri pescherecci dell'Adriatico — per la deficiente manutenzione e per l'inadeguato rifiorimento della scogliera di protezione, negli anni del dopoguerra, risultano sempre più degradate nella loro consistenza.

In considerazione dei danni verificatisi e per garantire la sicurezza del porto e la sua necessaria efficienza, si prospettano quanto mai necessari ed urgenti i seguenti interventi: 1) il consolidamento, con abbondante rifiorimento della scogliera di protezione, della radice del molo foraneo, a protezione anche della via litoranea; 2) il risarcimento di alcuni tratti della berma esterna del manufatto, ove l'usura del mare appare più manifesta, con ripristino della scarpata dei massi artificiali di protezione; 3) l'adeguato rinascimento della scogliera del molo, nei punti ove l'opera è maggiormente esposta alla violenza del mare; 4) il restauro del piano inclinato per il tiro a secco delle piccole barche, ed il suo prolungamento fino a consentire che l'unghia terminale ricada in un tirante d'acqua più elevato; 5) la esecuzione di quei lavori di modesta entità che valgono a mettere lo scalo di alaggio in condizioni di piena efficienza (980).

CROLLALANZA.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'industria e del commercio, per sapere se sia a loro conoscenza che la Società generale elettrica della Sicilia continua a riscuotere indebitamente ed arbitrariamente dagli utenti, anche posteriormente al 1942 ed a tutt'oggi, il sovraprezzo termico di sette centesimi di cui al decreto del Capo del Governo in data 18 marzo 1939 con effetto di applicazione fino al 31 dicembre 1939; e ciò in aperta violazione delle disposizioni in materia dei prezzi della energia elettrica e specialmente dei provvedimenti 11 marzo 1945 e 9 luglio 1945 e successivi del Comitato interministeriale dei prezzi; e se risulti agli onorevoli interrogati che l'Avvocatura generale dello Stato, a suo tempo richiesta, fin dal luglio 1953, intese e valutate anche le deduzioni della Società generale elettrica della Sicilia, aveva espresso parere nettamente contrario alla riscossione degli anzidetti sette centesimi, aumentati, a seconda dei vari coefficienti di maggiorazione succedutisi nel tempo, fino all'attuale del 2300 per cento.

Per la migliore intelligenza della presente interrogazione è opportuno rilevare che (a parte la discutibile legittimità della applicazione della maggiorazione dei sette centesimi posteriormente al 31 dicembre 1939 e negli anni 1940-1944), intervenuti i succennati provvedimenti dell'11 marzo 1945, del 9 luglio 1945 e successivi fino a quello vigente dell'11 agosto 1948 — col primo dei quali si autorizzava la Società generale elettrica della Sicilia ad applicare il sovraprezzo del 171 per cento sui prezzi di vendita della energia elettrica a suo tempo bloccati (cioè nel 1942) e col secondo si elevava al 275 per cento il sovraprezzo sui prezzi a suo tempo bloccati, dovendo ritenersi il riferimento ai prezzi bloccati nel 1942 ai sensi della legge (articolo 1 del decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142) con esclusione quindi del temporaneo sovraprezzo dei sette centesimi — non era più consentito alla Società generale elettrica della Sicilia di comprendere tale sovraprezzo nel computo delle applicazioni delle maggiorazioni, come purtroppo indebitamente ha fatto con un introito di vari miliardi in danno degli autenti.

L'interrogante, pertanto, chiede sia al Presidente del Consiglio dei Ministri che al Mini-

stro dell'industria e commercio se non ritengano opportuno e necessario, nella sfera delle rispettive competenze, un diretto immediato intervento perchè l'abuso venga a cessare (salva ogni eventuale azione di recupero agli aventi diritto e salve le sanzioni da adottare) e non sia più consentito alla Società generale elettrica della Sicilia di riscuotere indebitamente, insieme con le maggiorazioni autorizzate, il sovraprezzo di sette centesimi in contestazione, risultante in atto e fino all'agosto 1944 per lo importo complessivo di lire 1,68 al Kwh.

L'interrogante chiede inoltre che sia esaminata tale illegittima grave situazione in rapporto al rimborso del supercosto del combustibile rispetto al 1942 — oltre cioè le lire duecento alla tonnellata del prezzo corrente del carbone — percepito dalla menzionata Società attraverso prima la Cassa conguaglio sovraprezzo termoelettrico e poi la Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, realizzando anche in entrambe le sedi diversi miliardi (981).

ROMANO Antonio.

Al Ministro del tesoro, per avere notizia circa la pratica di pensione (D.N.G.) di Nicoletti Giuseppe di Filippo di Valguarnera - Pos. 293662 (982).

RUSSO Salvatore.

Al Ministro del tesoro, per avere qualche notizia della pratica di riversibilità del defunto Scebba Giuseppe fu Rocco da Mazzarino — vecchia guerra — libretto n. 1509188. Tale pratica si trova da circa 5 mesi al Comitato di liquidazione (983).

RUSSO Salvatore.

Ai Ministri del tesoro, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, per sapere: premesso che con la legge 31 luglio 1954, n. 607, si riportava nella competenza del Ministero dei lavori pubblici tutta la materia relativa alla riparazione e alla ricostruzione delle case di abitazione danneggiate o distrutte dalla guerra, che nelle parole « case di abitazione » erano comprese nella discussione della legge e nelle conseguenti disposizioni del Ministero del tesoro tutte le case, anche le rurali a prescindere dalla loro designazione e iscrizione catastale; che peraltro la circolare dell'ottobre 1954 (circolare n. 28) del Ministero del tesoro rivolta alle Intendenze di finanza disponeva che « in applicazione al disposto dell'articolo 2 della presente legge n. 607 bisognava riferirsi all'uso di fatto al quale era adibito il fabbricato ... *omissis* ... anche se indicato in catasto come rurale, purchè autonomo e distinto dall'azienda agricola »; che pertanto gli uffici periferici del Genio civile, dell'agricoltura e del tesoro sono rimasti incerti nell'applicazione della legge, dato che, generalmente, le case rurali non sono distinte e autonome dall'azienda agricola, ma situate sulla medesima e adibite al suo servizio; che nell'incertezza della norma e della sua interpretazione presso molte provincie resta ferma e paralizzata la riparazione e la ricostruzione dei fabbricati e delle case rurali, non volendo e non potendosene occupare la Intendenza di finanza, essendone rimasto esonerato l'Ispettorato agricolo e non apparendo chiaro che ne siano stati investiti gli uffici del Genio civile; che si rende urgente e indispensabile un preciso accordo sopra una interpretazione comune e certa della norma di legge per parte dei tre Ministeri, con l'emanazione di precise, concordate istruzioni a tutti gli uffici periferici in merito alle case rurali che servono di abitazione anche se, putacaso, contengono un locale per gli attrezzi e una stalla per il bestiame a servizio del fondo; tutto ciò premesso, si interrogano i suddetti Ministri per sapere se non ritengano di dovere, nel più breve termine possibile e nel modo più chiaro e definitivo, emanare e diramare in accordo precise norme esecutive in applicazione dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1954, n. 607 (984).

BRASCHI.

Ai Ministri dell'industria e commercio, del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze e del commercio con l'estero, per sapere se non ritengano indilazionabile intervenire con idonei provvedimenti a favore della industria delle ceramiche e delle maioliche artistiche.

Tale industria infatti, caratteristica principalmente dell'Umbria, ove sono impiegati

oltre 5.000 lavoratori, e già costituente una delle principali voci delle nostre esportazioni, di fronte alle agguerrite e protette concorrenze straniere, attraversa una gravissima e forse irreparabile crisi.

La cessazione di questa attività, vanto dell'artigianato umbro, oltre a grave danno alla economia nazionale, rappresenterebbe l'ultimo e definitivo colpo alla economia della regione che, come denunciato in precedenti interrogazioni e nella discussione del bilancio dell'agricoltura, sta precipitando in una pericolosa china (985).

SALARI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria e commercio, per sapere se siano a conoscenza che il 13 gennaio 1955, discutendosi davanti la Suprema Corte di cassazione a Sezioni unite una gravissima causa vertente tra la Società generale elettrica della Sicilia ed il comune di Enna ed avente per oggetto l'illegittimo incasso da parte di detta Società di un sovrapprezzo termico di centesimi 7 (sovrapprezzo disposto con decreto del Capo del Governo del 18 marzo 1939 per avere termine il 31 dicembre 1939), sia stato sostenuto, contrariamente all'indirizzo governativo, attraverso il Comitato interministeriale dei prezzi, che ben la Società generale elettrica della Sicilia abbia legittimamente agito, senza considerare che la tesi del mercato libero, fondata sulla legge economica della domanda e dell'offerta, contrasta, in atto, con la disciplina vincolistica imposta dalle esigenze economiche e sociali, cui il Governo si è ispirato; e che ciò è stato causa di grave danno per tutto il popolo siciliano, costretto a far affluire alle casse della menzionata Società ben 7 miliardi fino ad oggi.

L'interrogante fa rilevare che il concetto economico di dovere rapportare il prezzo dell'energia elettrica all'attuale indice di svalutazione, ritenuto corrispondente a sessanta volte i prezzi del 1942, importa la inosservanza del vincolo predisposto dagli Organi competenti, nella misura di ventiquattro volte, con conseguente disorientamento dei cittadini relativamente alle disposizioni in vigore (986).

ROMANO Antonio.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi per i quali non sarebbero stati assegnati al F.I.E. i 15 miliardi previsti e derivanti dai fondi E.R.P., la cui attribuzione sarebbe stata già approvata dai Ministri competenti. Ciò allo scopo di conoscere se si intende ancora rendere operante la legge n. 715 del 10 agosto 1950 del piano Aldisio, onde venire incontro alle numerose domande giacenti e regolarmente istruite di privati, di cooperative e di consorzi, una notevole parte dei quali ha assunto impegni anche finanziari, arrivando talvolta anche all'acquisto dei terreni per le costruzioni da finanziare (987).

MENGHI.

Al Ministro dei trasporti, per sapere se risponde a verità la notizia che è stato tolto dal programma dei lavori ferroviari dell'anno in corso la ricostruzione del tratto Crespino-Marradi della ferrovia Faentina, stornando i fondi per lavori in altre zone, nonostante le numerose promesse di riattivazione dell'intero percorso di tale linea distrutta dalla guerra e il cui ritorno all'efficienza è una delle condizioni per rendere possibile la vita sulla montagna tosco-emiliana che viene ogni giorno più spopolandosi con immiserimento delle popolazioni della zona e nocumento dell'economia nazionale; ed in caso affermativo se non ritenga di provvedere prontamente per rimediare a tale ingiustizia e dannosa decisione (988).

BUSONI, MARIOTTI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere come il Governo pensa di provvedere alla continuità dell'opera della benemerita Accademia musicale Chigiana — dopo l'intervento *in extremis* del Monte dei Paschi di Siena che ne ha assicurata la continuazione solo per questo anno — a seguito della decisione del fondatore e presidente conte Guidi Chigi Saracini di non più sovvenzionarla dopo 23 anni di attività durante i quali l'Accademia stessa, per i suoi risultati artistici e con 300 allievi provenienti da oltre 30 Nazioni, ha assunto importanza mondiale (989).

BUSONI.

PRESIDENTE. Domani, mercoledì 19 gennaio, seduta pubblica alle ore 16 con il seguente ordine del giorno:

I. Votazione per la nomina di tre Commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria (462).

III. Discussione del disegno di legge:

AMADEO ed altri. — Norme per la elezione dei Consigli regionali (602).

IV. Seguito della discussione dei disegni di legge:

MERLIN Angelina. — Disposizioni relative alle generalità e ad accertamenti e norme amministrative (9).

Deputato DAL CANTON Maria Pia. — Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti (218) (*Approvato dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati*).

V. Discussione dei disegni di legge:

1. SANTERO e ZELIOLI LANZINI. — Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri (231-B) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla XI Commissione permanente della Camera dei deputati*).

2. Norme per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti minerari di vapori e gas utilizzabili per la produzione di energia elettrica (375).

3. CARELLI ed ELIA. — Apporto di nuovi fondi alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (481).

4. STURZO. — Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina (499).

5. CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67).

6. STURZO. — Modifica agli articoli 2 e 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo le nomine elettive a giudici della Corte costituzionale (82).

7. Deputato PAGLIUCA. — Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, n. 2988 (483) (*Approvato dalla V Commissione permanente della Camera dei deputati*).

*La seduta è tolta alle ore 19,55.*

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti